Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 152 del 1° luglio 1940-XVIII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. **689.**

Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 689.

Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto l'art. 344 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, con cui venne fissato al 1° luglio 1936-XIV il termine per la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione del Codice stesso;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2393, che prorogò al 1° luglio 1937-XV, il termine suindicato;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1382, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, con cui fu conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere all'emanazione dei regolamenti per l'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni anche separatamente per i singoli servizi ed oltre il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con separato regolamento alla esecuzione delle norme contenute nei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni sopra cennato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, composto di 284 articoli, con cui sono disciplinate le norme esecutive di carattere generale sui servizi postali e quelle particolari dei servizi delle corrispondenze e dei pacchi.

Art. 2.

Il detto regolamento avrà effetto dal giorno 1° luglio 1940-XVIII, e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate che risultino contrarie o incompatibili con esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 422, *foglio* 123. — MANCINI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEI TITOLI I E II DEL LIBRO 1° DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

TITOLO PRELIMINARE

Disposizioni generali.

CAPO I.

STABILIMENTI POSTALI.

Art. 1.

Con la denominazione *uffici*, senz'altra specificazione, s'intendono le direzioni, gli uffici principali, le ricevitorie, le agenzie e le collettorie del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, e quelli istituiti all'estero.

Gli uffici che disimpegnano il servizio postale e quello telegrafico sono denominati *uffici postali telegrafici*.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dall'art. 12 del R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2185, a favore dell'Istituto Costanzo Ciano per i postelegrafonici, è vietata ogni forma di pubblicità commerciale, industriale e professionale, negli uffici e sugli stampati, pubblicazioni, carte-valori e su ogni cosa in genere dell'Amministrazione. Il contravventore a tale divieto è punito con ammenda da lire 50 a lire 1000 a mente dell'art. 2, del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe il territorio di ciascun Comune costituisce l'ambito del distretto postale, anche se nel Comune esistono più uffici.

Quando, però, più Comuni sono serviti da unico ufficio, il distretto comprende il territorio di tutti i detti Comuni.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Art. 4.

L'Amministrazione ha potestà piena e insindacabile di organizzare ed eseguire i servizi postali, a seconda delle esigenze ordinarie o straordinarie, nel modo che ritenga più conveniente.

CAPO III.

UTENTI.

Art. 5.

I reclami dei mittenti per conoscere l'esito di oggetti raccomandati o assicurati, di pacchi, di vaglia e di assegni postali, devono essere presentati agli uffici di impostazione o di emissione, o dei conti correnti, i quali, percepita la relativa tassa, provvedono a darvi corso.

Sono esonerati dal pagamento della tassa i mittenti di oggetti spediti con avviso di ricevimento o con esenzione dalle tasse postali, e così pure i mittenti dei vaglia diretti a militari, emessi a tariffa ridotta.

Sono del pari esenti dal pagamento della tassa i reclami concernenti il mancato rimborso degli assegni gravanti corrispondenze o pacchi o la mancata restituzione dei bollettini di affrancazione.

I reclami e le relative risposte possono avere corso per telegrafo purchè i reclamanti anticipino la spesa dei telegrammi occorrenti, rimanendo in tal caso esonerati dalla tassa anzidetta.

Art. 6.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i cambiamenti di stato degli utenti e delle persone cui debbono essere effettuati pagamenti di somme o consegne di oggetti, quando tali cambiamenti non siano notificati direttamente e nelle forme di legge agli uffici che debbono effettuare i pagamenti e le consegne.

Art. 7.

Non è ammessa la rifusione di tasse riscosse, se non nei casi espressamente stabiliti.

CAPO IV.

AVVISI DI RICEVIMENTO.

Art. 8.

L'avviso di ricevimento è predisposto normalmente dal mittente ed eccezionalmente, nei casi stabiliti nelle istruzioni di servizio, dall'ufficio di spedizione delle corrispondenze e dei pacchi o di emissione dei vaglia e dal traente degli assegni postali, ed avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce o col bollettino relativo.

Art. 9.

L'ufficio che consegna oggetti, assegni postali o vaglia con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo dal destinatario e lo rimanda subito all'origine, per essere rimesso al mittente.

Se il destinatario rifiuta di firmarlo, basta la dichiarazione dell'agente postale sull'avviso stesso che quel dato oggetto, o assegno postale o vaglia, è stato consegnato.

L'eventuale smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad indennità; ma l'Amministrazione può rilasciarne, all'occorrenza, un duplicato, sottoscritto dal destinatario o munito della dichiarazione degli agenti postali.

Art. 10.

L'avviso di ricevimento, a richiesta del mittente, può essere trasmesso per telegrafo, purchè il mittente anticipi la spesa del telegramma, oltre il pagamento della tassa normale.

CAPO V.

OPPOSIZIONI, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI, CESSIONI.

Art. 11.

Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione, nei casi in cui sono ammessi, producono effetto di fronte all'Amministrazione delle poste dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che debba consegnare gli oggetti o pagare le somme a cui si riferiscono.

Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, finchè sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria, a termini dell'art. 561 del Codice di procedura civile, salvi gli ordini della Autorità superiore, alla quale deve immediatamente riferirne.

Art. 12.

I fermi, i sequestri e le opposizioni ordinati ai fini della giustizia penale debbono essere intimati per iscritto, anche con una semplice lettera o mediante telegramma, confermato poi con lettera, dell'autorità procedente. Il titolare dell'ufficio si uniformerà senz'altro ai provvedimenti stessi.

Art. 13.

Per le dichiarazioni prescritte dagli articoli 611, 613, e 937 del Codice di procedura civile, il titolare dell'ufficio, al quale è stato notificato l'atto, deposita o fa depositare nella cancelleria della competente magistratura, mediante ricevuta, un atto da lui sottoscritto, in carta semplice e munito del bollo d'ufficio, da cui risultino:

a) i nomi e cognomi dei mittenti e dei destinatari, il giorno d'impostazione e la provenienza degli oggetti, più il relativo importo, quando trattisi di valori o di titoli da pagare;

b) le opposizioni, i sequestri, i pignoramenti o le cessioni precedentemente intimati sugli oggetti o valori stessi, indicando il nome, cognome, domicilio e residenza di ciascuno degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari ed i loro titoli esecutivi.

Il titolare potrà anche farsi rappresentare da altro agente postale, munendolo di apposito mandato nei sensi dell'articolo 48 del Codice di procedura civile.

La dichiarazione può essere fatta in ogni caso dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di dovere richiedere la sua assistenza.

Art. 14.

I provvedimenti e le decisioni giudiziarie riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto di fronte all'Amministrazione postale dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio di cui al precedente articolo 11.

Le rinuncie agli atti anzidetti e le revoche di cessioni hanno effetto di fronte all'Amministrazione stessa, solamente in quanto risultino da atto pubblico o da scrittura privata, con la firma autenticata da notaio, ed a datare dal giorno in cui siano state come sopra notificate.

CAPO VI.

CONTRAVVENZIONI.

Art. 15.

Le sopratasse comminate dalle leggi postali sono liquidate, riscosse e conteggiate dagli stessi agenti delle poste, salvo ricorso in via amministrativa.

L'applicazione delle ammende, quando non sia intervenuta la transazione amministrativa, è di competenza della autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 16 del Codice postale.

Le ammende dovute per contravvenzione alle norme sulla imposta di consumo, ivi comprese quelle per falsa od omessa dichiarazione del contenuto soggetto all'imposta, sono applicate e riscosse dagli agenti delle poste con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 16.

La domanda di transazione amministrativa delle contravvenzioni postali, accompagnata dalla somma rappresentante l'oblazione indicata nell'art. 16 del Codice postale, deve essere indirizzata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, la quale, ove non ritenga doversi dar corso al giudizio penale, può accettare l'oblazione o intimare il pagamento di una somma maggiore entro il limite massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

Se la domanda è accolta o il contravventore versa la maggiore somma stabilita dall'Amministrazione, col rimborso delle spese giudiziarie eventualmente occorse, l'Amministra-

zione stessa ne dà avviso all'Autorità giudiziaria, alla quale la contravvenzione sia stata denunziata, per i provvedimenti di sua competenza.

L'importo delle oblazioni accettate è acquisito alle entrate dell'Amministrazione postale.

Art. 17.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, determina l'aliquota dei proventi delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi alla concessione di premi di diligenza agli ufficiali ed agenti della forza pubblica che abbiano accertato contravvenzioni e le modalità di assegnazione dei premi medesimi.

PARTE PRIMA

CORRISPONDENZE E PACCHI

TITOLO I.

Corrispondenze.

CAPO I.

DEFINIZIONE DI CORRISPONDENZE.

Art. 18.

Nella denominazione di *corrispondenza* sono comprese le lettere, i biglietti postali, le cartoline postali semplici e con risposta pagata, le carte manoscritte, i biglietti da visita, le cartoline illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali, le stampe, gli estratti di conto delle amministrazioni di stampe periodiche, i campioni di merci ed i pacchetti.

CAPO II.

ESCLUSIVITA'.

Art. 19.

Agli effetti dell'art. 1 del Codice postale si considera *corrispondenza epistolare* qualsiasi invio fornito di indirizzo, contenente comunicazioni con carattere attuale e personale.

Qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga in tutto o in parte comunicazioni aventi carattere di cui al comma precedente, costituiscono, ad ogni effetto postale, corrispondenza epistolare.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 37 del Codice postale sono consentiti:

1° il trasporto ed il recapito di corrispondenze per le quali sia stato soddisfatto interamente il diritto postale, mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o impronte di macchine affrancatrici;

2° il trasporto e la distribuzione di corrispondenze nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali;

3° il trasporto delle corrispondenze da un comune sprovvisto di ufficio postale all'ufficio postale di un comune limitrofo e viceversa;

4° la distribuzione di corrispondenze locali, anche nei comuni provveduti di uffici di posta, qualora non vi esista servizio di portalettere;

5° la distribuzione di corrispondenze locali, nei comuni provveduti di uffici di posta con servizio di portalettere, ma limitatamente ai giorni in cui non funziona tale servizio;

6° il trasporto eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico della corrispondenza riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime, e della corrispondenza della stessa natura, scambiata con altre imprese di linee ferroviarie, colle quali abbiano servizio cumulativo, o con uffici governativi;

7° il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, della corrispondenza concernente esclusivamente l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonchè di quella relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le società ferroviarie o con uffici governativi.

Art. 21.

Sono altresì consentiti:

1° la distribuzione di lettere-circolari aperte, che pubblici uffici, corpi morali o case di commercio facciano eseguire per proprio conto e nel proprio interesse nei luoghi di loro residenza, o col mezzo di propri viaggiatori fuori dei detti luoghi;

2° il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle banche mediante propri agenti, salva all'Amministrazione la facoltà di pretenderne l'apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano corrispondenze epistolari;

3° il trasporto di corrispondenze di qualsiasi natura per parte dei Capitani o padroni di navi, o dei rispettivi equipaggi o passeggeri, purchè nell'atto del loro arrivo o di ciascun loro scalo nel Regno consegnino o facciano consegnare all'ufficio di sanità tutte quelle dirette ugualmente nel Regno, per essere rimesse all'ufficio di posta più vicino;

4° il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze ufficiali dei regi consoli italiani all'estero, indirizzate alle Capitanerie di porto, o registrate sul ruolo di bordo dei piroscafi in arrivo in Italia.

Art. 22.

Per *incetta* s'intende la raccolta o l'accettazione di corrispondenze di più mittenti, per essere spedite comunque, anche a mezzo della posta, o per essere trasportate, distribuite o fatte distribuire entro o fuori del Regno.

Nessuno può collocare cassette d'impostazione in luoghi aperti al pubblico.

CAPO III.

SEGRETO EPISTOLARE.

Art. 23.

Costituisce violazione del segreto epistolare, per le corrispondenze chiuse, non solo il prenderne o lasciarne prendere cognizione del contenuto con qualsiasi mezzo, ma anche la semplice apertura di esse.

Per le cartoline costituisce violazione del segreto epistolare soltanto la partecipazione a terzi di comunicazioni scritte sulle medesime.

Per gli oggetti sottofascia o in buste aperte, francati come corrispondenze non epistolari, o circolanti con riduzione o esenzione di tassa, non costituisce violazione del segreto epistolare la verifica fatta allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dalla legge postale e dal presente regolamento.

Art. 24.

Ai fini degli articoli 619 e 620 del Codice penale e dello art. 38 del Codice postale, sono tenuti al segreto epistolare,

oltre che i funzionari ed agenti dell'Amministrazione, tutti i concessionari, sotto qualsiasi forma, di servizi postali, nonchè gli obbligati al trasporto degli effetti postali.

Ai medesimi fini, essi ed il personale dipendente sono considerati come addetti al servizio delle poste.

Art. 25.

E' ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia morto, o indirizzate a persone in stato di demenza, quando non sia stato ancora nominato il tutore.

CAPO IV.

Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze.

Art. 26.

I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati ad una persona o a più persone, in qualunque località dell'interno o dell'estero, o ad una persona con surrogazione di un'altra in sua mancanza, o ad una persona perchè li rimetta ad una altra, con o senza indicazione del recapito rispettivamente, oppure *fermi in posta*.

Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre o altri segni, o con semplici lettere iniziali che non costituiscano la ragione sociale o il nominativo dell'Ente destinatario.

Limitatamente alle corrispondenze ordinarie è consentito che esse rechino per indirizzo l'indicazione precisa di uno dei documenti ammessi per la identificazione dei destinatari nel pagamento dei vaglia postali.

L'indirizzo deve essere scritto in caratteri latini e può essere fatto sugli oggetti stessi e sui relativi involucri, e, tranne che per gli oggetti da assicurare, anche su foglietti incollati sopra. Può essere scritto a mano, anche con matita copiativa su fondo precedentemente inumidito, stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico e per gli oggetti da avere corso in via ordinaria anche a matita non copiativa.

Art. 27.

Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo, può essere aggiunta la indicazione del mittente e del suo domicilio e la data di spedizione.

L'applicazione di etichette non è però ammessa sulle corrispondenze da assicurare.

Art. 28.

Le corrispondenze indirizzate ad uffici di posta, per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri luoghi sono considerate come corrispondenze impostate negli uffici dai quali provengono. In tutti i casi deve esservi apposta a tergo una dichiarazione, che ne indichi la provenienza, e la rispettiva tassa fa carico ai destinatari, quando non sia stata soddisfatta dai mittenti.

E' consentito d'indirizzare ad uffici di posta pieghi debitamente affrancati contenenti più lettere circolari o altri oggetti, con incarico agli uffici stessi di eseguirne a loro scelta la distribuzione a persone esercenti determinate professioni o determinati commerci, purchè ciascun oggetto sia francato separatamente e per intero. Gli oggetti non francati sono restituiti ai mittenti.

Art. 29.

Salvo quanto è disposto per le cartoline ed i biglietti postali, che recano impresso il francobollo, e per le stampe spedite in abbonamento, la francatura della corrispondenza deve essere operata mediante francobolli o impronte di macchine affrancatrici, da applicarsi all'angolo superiore destro sulla sopracarta o sulla busta, dalla parte dell'indirizzo.

Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di assicurazione, di espresso e degli altri eventuali servizi accessori.

Art. 30.

I francobolli, oltre che per la francatura della corrispondenza, possono essere adoperati per altri usi stabiliti dall'Amministrazione.

Potranno essere messe in vendita buste per lettere e fasce per giornali, col francobollo già impressovi, mettendo a carico degli acquirenti il prezzo delle buste o delle fasce medesime, nella misura che sarà determinata con decreto ministeriale.

Art. 31.

L'ufficio di posta, che ritira gli oggetti o li estrae dalle buche o cassette, imprime nella parte dell'indirizzo il proprio bollo a data, fatta eccezione per gli oggetti francati in abbonamento, nei casi del successivo art. 85, e per quelli francati a macchina, per i quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 279.

L'Amministrazione è autorizzata a chiudere gli oggetti tassati in apposite buste, con l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Art. 32.

Agli effetti dell'art. 41 del Codice postale, le corrispondenze non epistolari debbono recare sull'involucro la specificazione del contenuto in rapporto alla tariffa postale per esse stabilita.

Le corrispondenze di francatura obbligatoria, non completamente francate, spedite in via ordinaria, non hanno corso, salva, però, l'eventuale applicazione dell'art. 119. Quelle che hanno avuto corso in raccomandazione e che siano regolarmente francate in base alle loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di tassa superiore, vengono sottoposte a tassa a carico del destinatario, nella misura doppia della deficienza.

Art. 33.

Le corrispondenze che non possono avere corso, sono trattenute negli uffici di partenza, di transito o di destinazione e trattate a norma degli articoli 39 e 40 del Codice postale, quando non possano essere restituite subito ai mittenti e non debbano essere sequestrate o distrutte.

Nel caso previsto dall'art. 72 del Codice medesimo si redige circostanziato verbale.

Art. 34.

Gli oggetti affidati alla posta possono essere rimessi soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 36, 37 e 42 e i casi sotto indicati:

a) gli oggetti diretti a commercianti o a ditte in stato di fallimento debbono essere consegnati ai curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'Autorità giudiziaria;

b) quelli diretti a persone in stato di demenza debbono essere consegnati ai tutori, se già nominati, od essere ritenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorità competente abbia provveduto, o sia trascorso il periodo della giacenza normale;

c) quelli diretti a persone che risultino decedute debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere ritenuti finchè qualcuno di essi abbia provocato provvedimenti dell'autorità giudiziaria, o gli oggetti stessi abbiano compiuto essi pure la giacenza normale;

d) quelli che siano sequestrati, ai sensi dell'art. 30 del Codice postale, debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate nelle ordinanze delle autorità sequestranti, che presentino copie autentiche delle ordinanze medesime;

e) quelli diretti a militari di truppa dell'esercito e assimilati delle altre forze armate debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti;

f) quelli diretti a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi, debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori;

g) gli oggetti assicurati, diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta;

h) gli altri oggetti, pure diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi siano muniti di autorizzazione giudiziaria.

Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, è vietato agli uffici di posta di ritardare, ad istanza di chicchessia, la spedizione o consegna di qualsiasi oggetto.

Art. 35.

Salve le disposizioni contenute nel capo VIII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, la distribuzione delle corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa, è fatta per mezzo dei portalettere, ove ne esistono, o agli sportelli degli uffici.

Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, oltre le lettere, i pieghi ed i pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe, i campioni e gli altri oggetti non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso di mezzo chilogrammo, che portino l'indicazione del recapito o che siano all'indirizzo di persone il cui recapito sia conosciuto; salvo, nel secondo caso ordini in contrario delle persone stesse.

Sono, altresì, distribuiti per mezzo dei portalettere i pieghi di stampe o di manoscritti eccedenti il peso di mezzo chilogrammo, senza superare il limite massimo consentito, quando sia pagata dal mittente o dal destinatario la speciale sopratassa stabilita per il loro recapito a domicilio.

Sono distribuite negli uffici le corrispondenze ferme in posta, quelle circolanti con esenzione dalle tasse postali e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio.

Possono essere fatte, però, recapitare, in via d'eccezione, anche le corrispondenze circolanti con esenzione di tassa, quando siano in tale quantità che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati.

Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno è subordinato ai limiti di valore stabiliti dall'Amministrazione.

Nei luoghi ove non esistano portalettere retribuiti dalla Amministrazione la distribuzione può essere affidata ad agenti dei Comuni od a privati, con facoltà di riscuotere un compenso a carico dei destinatari, nella misura approvata dall'Amministrazione delle poste; in questo caso è tuttavia in facoltà dei destinatari di ritirare gratuitamente la corrispondenza negli uffici.

Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di corrispondenze che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per altre cause eccezionali, non è possibile recapitare a domicilio.

Art. 36.

Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente art. 34, e fatta eccezione per quelle ferme in posta.

Le corrispondenze ferme in posta sono consegnate soltanto ai destinatari, purchè di età non inferiore ai diciotto anni, la cui identità, a giudizio dell'ufficio, risulti sufficientemente giustificata.

Le corrispondenze indirizzate ferme in posta, le quali rechino pure l'indicazione del recapito del destinatario, debbono trattenersi in ufficio, per effettuarne quivi la consegna se sono stati preventivamente applicati i francobolli corrispondenti al diritto fisso stabilito per le ferme in posta; in caso diverso vanno recapitate a domicilio.

Le corrispondenze raccomandate od assicurate sono consegnate con ricevuta soltanto ai rispettivi destinatari in persona che giustifichino la propria identità od ai loro rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria qualità, con le norme prescritte per il pagamento dei vaglia postali.

Per le raccomandate e per le assicurate di valore non superiore a L. 200 le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi, di cui è cenno nell'ultimo capoverso del precedente art. 35, o su altri stampati provveduti dall'Amministrazione, purchè le firme dei destinatari, se non note agli uffici di posta, siano autenticate da pubblici ufficiali, o garantite da persone solvibili e conosciute dall'ufficio.

Per le altre assicurate occorrono regolari procure.

Non sono ammessi mandati generali che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.

Per le persone che non sappiano o non possano scrivere è ammessa la ricevuta col segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti o di uno solo purchè solvibile, che si dichiari garante della consegna.

Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, quando anche *riservate*, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i rispettivi titolari, mentre quelle che portino sulla soprascritta: « *Riservata alla persona* » debbono essere tenute a disposizione dei titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni, o fatte proseguire nelle località che essi abbiano designate, tranne che prima di assentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano rimesse a chi li rappresenta.

Sono distribuiti in ufficio anche gli oggetti di corrispondenza provenienti da fuori del Regno, il cui contenuto sia o si supponga soggetto a dazi o penalità doganali. In tal caso gli oggetti stessi vengono verificati dagli impiegati di dogana all'uopo delegati in presenza degli impiegati postali, e per le corrispondenze chiuse anche in presenza dei destinatari o dei loro delegati.

Art. 37.

Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove essi dimorino, o nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui siano addetti.

Le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi, od a direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, ove i destinatari siano

alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per quelle di tali corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione « *a lui solo* » od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.

La consegna, invece, delle corrispondenze assicurate deve essere fatta esclusivamente ai destinatari in persona od anche a loro rappresentanti muniti di procure, salvo che portino l'indicazione « *a lui solo* » od altra equivalente.

E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art. 36.

Art. 38.

Il mittente di pieghi di stampe o manoscritti eccedenti il peso di mezzo chilogrammo, che ne desideri il recapito a domicilio, ai sensi del terzo comma dell'art. 35, è tenuto al preventivo pagamento integrale di tutte le tasse dovute per la spedizione in via ordinaria o in raccomandazione e delle tasse supplementari di recapito a domicilio. Su ciascun piego deve apporre in modo visibile l'annotazione « *Da recapitarsi a domicilio — Tassa speciale pagata* ».

Quando il mittente non abbia pagato integralmente le tasse predette, non si tiene conto della richiesta di recapito a domicilio, ed i pieghi stessi sono, a tutti gli effetti, soggetti al trattamento normale.

Anche il destinatario dei pieghi di cui trattasi può richiederne il recapito a domicilio, a condizione che assuma l'impegno di pagare le tasse supplementari dovute per tale recapito.

L'Amministrazione postale, nelle località che riterrà opportuno di determinare, può, in ogni caso, di propria iniziativa, disporre il recapito a domicilio dei pieghi suddetti, mettendo a carico del destinatario il diritto relativo. Ove il destinatario si rifiuti di pagare il diritto stesso, gli oggetti vengono depositati in ufficio, perchè ne sia quivi effettuata la consegna senza il pagamento del diritto.

Art. 39.

Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore o per omonimia, e poi restituite alla posta, debbono essere convenientemente riparate per cura degli uffici postali con l'aggiunta a tergo di apposite dichiarazioni.

Art. 40.

Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, nè prendere notizia altrimenti del loro contenuto, nè fare sulla corrispondenza annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto, salvo, per la corrispondenza all'indirizzo di uffici ammessi alla esenzione dalle tasse postali il disposto del successivo art. 133.

Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se noti.

Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati richiamati dai mittenti, sono tenuti per un periodo di un mese negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe *non ferme in posta*, per le quali il periodo è limitato a quindici giorni.

Qualora risulti chi sia il mittente degli oggetti, deve essergli dato avviso della loro giacenza, affinchè ne disponga.

Debbono essere rimandate senz'altro ai mittenti le corrispondenze che, per qualunque ragione, non si siano potute recapitare colle norme e cautele od entro i termini da essi indicati all'esterno degli invii dalla parte dell'indirizzo.

Art. 41.

Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via ordinaria rimaste inesitate vengono distrutte o vendute con l'obbligo della macerazione, dopo una ulteriore giacenza di due mesi presso le Direzioni delle poste, a disposizione di chi può avervi diritto; per tutte le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare non occorre ulteriore giacenza.

L'apertura delle corrispondenze raccomandate ed assicurate ai sensi dell'art. 40 del Codice postale, viene effettuata da un funzionario designato dal Direttore provinciale, con l'assistenza di un capo reparto della Direzione e di un ispettore. Tali corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia indicato dal predetto articolo; gli oggetti di valore vengono venduti ed il ricavato dalla vendita, insieme con gli altri valori liquidi, è acquisito alle entrate dell'Amministrazione postale.

Art. 42.

Il mittente di un oggetto di corrispondenza può chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, fino a che non ne sia stata effettuata la consegna al destinatario.

La domanda da farsi a tale scopo viene trasmessa per posta o per telegrafo a spese del mittente, il quale, oltre al diritto speciale, deve pagare per ogni domanda la tassa corrispondente ad una lettera semplice raccomandata, da considerarsi come spedita aperta. Per le domande da inoltrarsi per telegrafo deve pagare inoltre la tassa del telegramma.

I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto corso, perchè richieste dai mittenti, vengono annullati, e le corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono sottoposte alle tasse stabilite per quelle della stessa specie dirette a località del distretto postale d'impostazione. Nessun rimborso di tassa è dovuto per le corrispondenze medesime; tuttavia l'Amministrazione può concedere il rimborso parziale o totale delle tasse stesse in considerazione di particolari contingenze.

Art. 43.

Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente articolo 42, la corrispondenza in arrivo può essere fatta proseguire per altra località, a richiesta scritta del destinatario, presentata all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa, per posta o per telegrafo, pel tramite di un ufficio postale, che accerti l'identità del richiedente.

Se la richiesta è indirizzata direttamente all'ufficio di destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticità, la corrispondenza è avviata alla nuova destinazione *fermo in posta*.

La richiesta può essere fatta anche da un terzo, conosciuto dall'ufficio, a nome del destinatario.

Art. 44.

La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro del Regno non è sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui appresso indicate.

La corrispondenza chiusa, che sia stata aperta o che, pur non essendo stata aperta, sia stata ritirata e rechi all'esterno comunicazioni epistolari, quella che circola non chiusa, che sia stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono trattate come di nuova impostazione.

Non è considerata variazione d'indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o aggiunta di indicazioni per agevolare la ricerca del destinatario.

Quando sia stabilita per il distretto una tassa inferiore, l'oggetto indirizzato nel distretto dell'ufficio di impostazione, e francato come tale, che sia fatto proseguire fuori distretto, è sottoposto ad un supplemento di tassa pari alla differenza fra la tassa già pagata e quella che avrebbe dovuto essere corrisposta se l'oggetto stesso fosse stato indirizzato in origine nella località di nuova destinazione.

La disposizione del comma precedente non si applica agli oggetti passibili di tassazione perchè non francati o francati incompletamente, i quali sono sottoposti alle tasse delle corrispondenze della stessa specie dirette fuori distretto.

Art. 45.

La tassa che grava la corrispondenza di francatura facoltativa, non francata o francata incompletamente, è rappresentata da segnatasse, applicati sulla corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione.

Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi dal pagarla, se questa non è rappresentata da segnatasse equivalenti.

La frazione di cinque centesimi che risulti dalla tassazione dalla corrispondenza è elevata a cinque centesimi interi.

Art. 46.

La corrispondenza portante l'indicazione di recapito *fermo in posta* è soggetta ad un diritto fisso, stabilito in misura diversa a seconda che venga corrisposto dal mittente o dal destinatario.

Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso, il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero cui egli sarebbe stato tenuto e la parte pagata dal mittente.

Il diritto fisso deve essere obbligatoriamente corrisposto per intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata diretta *fermo in posta*. Il diritto di *fermo posta* permane anche se, in seguito a rinvio ad altra località, l'oggetto sul quale grava venga distribuito a domicilio.

Non è sottoposta al diritto fisso la corrispondenza da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto dell'Amministrazione ed i giornali o periodici spediti in abbonamento.

La corrispondenza proveniente dall'estero, con l'indicazione del recapito fermo in posta, è soggetta sempre al diritto fisso nella misura stabilita a carico del destinatario anche nel caso che il mittente abbia provveduto a corrisponderlo.

E' ammessa sulla corrispondenza per espresso l'indicazione « *fermo telegrafo* » verso corresponsione del medesimo diritto stabilito per la ferma in posta.

Agli effetti del pagamento del diritto fisso, è parificata alla corrispondenza con indicazione *fermo in posta*, quella che, pur non recando tale indicazione, non sia stato possibile recapitare a domicilio per causa dell'indirizzo o per assenza, anche temporanea, del destinatario, e quella che deve essere consegnata in ufficio per speciali disposizioni dell'Amministrazione, quando non sia ritirata entro il termine stabilito nelle Istruzioni di servizio.

Art. 47.

Negli uffici di maggiore importanza possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda, purchè di età non inferiore ai diciotto anni, e mediante pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od aperte per la sua corrispondenza in arrivo.

Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. E' consentito, però, che una stessa casella serva promiscuamente a più ditte o persone, purchè il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o persona che entra in concorso e col consenso di lui a partecipare all'uso della casella, un nolo aggiunto equivalente a due terzi del nolo principale.

Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita dall'Amministrazione postale.

Art. 48.

E' ammessa l'apertura di conti di credito a favore di chi ne faccia domanda, tanto per la francatura delle corrispondenze in partenza, quanto per il pagamento delle tasse gravanti le corrispondenze in arrivo, alle condizioni fissate dall'Amministrazione postale e verso pagamento della provvigione stabilita per la tenuta del conto. Gli uffici statali che godono dell'esenzione dalle tasse postali sono esonerati dal pagamento della provvigione.

L'Amministrazione postale può, altresì, alle condizioni da essa determinate, e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere l'apertura di conti di credito speciali, allo scopo di addebitarvi l'importo delle tasse postali di deteminati oggetti di corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire senza affrancatura. Tali oggetti, purchè rispondenti alle caratteristiche prescritte, sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dai mittenti per la loro francatura e non possono essere rifiutati dal titolare del conto.

Art. 49.

A richiesta di chiunque ne faccia domanda, è ammesso l'uso di bolgette o di sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione postale.

Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente è tenuto al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti siano effettuati direttamente dall'utente o dagli agenti dell'Amministrazione postale.

Se il sacchetto è fornito dall'Amministrazione l'utente deve effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dall'Amministrazione stessa.

Art. 50.

I crediti verso l'Amministrazione postale, costituiti da somme o residui di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia, per nolo di caselle, uso di sacchi, spedizione in abbonamento, ed altro, si prescrivono nel termine di tre anni, dalla data dell'ultima operazione o da quella del deposito quando non sia stata effettuata alcuna operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo. Quando venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla richiesta medesima, purchè questa sia presentata non oltre il triennio predetto e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.

A maturazione del periodo di tempo sopra detto, l'Amministrazione postale provvede ad eliminare dalle proprie scritture le partite di debito prescritte e ad acquisire le relative somme al proprio bilancio di entrata, tra i proventi dell'Azienda.

Art. 51.

I benefici concessi con l'art. 54 del Codice postale sono limitati alle corrispondenze ordinarie dirette fuori del distretto di impostazione. Essi sono applicabili anche agli allievi in Istituti di istruzione militare, che provengano già dall'esercito con grado non superiore a quelli indicati nell'articolo citato, ed ai detenuti in stabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti alle Forze Armate con grado ugualmente non superiore a quelli suddetti.

Art. 52.

Per poter essere ammesse alla agevolazione prevista dall'articolo 54, secondo comma, del Codice postale, le lettere non francate spedite dai militari indicati nel primo comma dell'articolo citato debbono essere dirette alle rispettive famiglie e spedite con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Le lettere insufficientemente francate spedite nelle circostanze predette sono sottoposte ad una tassa pari alla differenza tra l'intera francatura normale e l'importo dei francobolli applicati.

Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese a tutte le corrispondenze spedite a mezzo degli uffici di posta militare, se esistono.

Eguali facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a bordo delle regie navi da guerra.

Art. 53.

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto emanato ai sensi dell'art. 8 del Codice postale, le norme e le tariffe risultanti dalle leggi postali e dal presente regolamento per le corrispondenze nell'interno del Regno, sono applicabili anche a quelle scambiate dal Regno con le Colonie e i Possedimenti italiani e a quelle scambiate tra diverse località di una stessa Colonia o Possedimento e tra le Colonie e i Possedimenti.

Sono applicabili altresì alle corrispondenze scambiate con località straniere, ove esistono uffici postali nazionali e fra le località stesse, con la mediazione dei detti uffici, in quanto le tariffe non risultino più gravose di quelle in vigore nei rapporti con l'estero.

CAPO V.

LETTERE ORDINARIE.

Art. 54.

Le lettere possono essere spedite chiuse o aperte, con o senza busta; nessuna condizione di forma o di chiusura è richiesta.

Qualunque oggetto che risponda ai limiti di dimensioni e di peso prescritti può essere spedito col trattamento delle lettere. Le lettere che superino i limiti predetti non hanno corso.

Sono ammesse buste sulle quali siano stampati annunzi commerciali o scritte altre indicazioni, purchè non rechino pregiudizio alla chiarezza dell'indirizzo, salvo, in ogni caso, il disposto del secondo comma dell'articolo 31.

CAPO VI.

BIGLIETTI POSTALI.

Art. 55.

Sono trattati come lettere, a tutti gli effetti, i biglietti postali, messi in vendita dallo Stato e costituiti da un foglietto piegabile, i cui lati possono essere incollati, e recante impressa la francatura di una lettera di porto semplice.

I biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano in peso il porto semplice, per fogli od altri oggetti inclusivi, o se quelli validi per il distretto sono spediti in altre località del Regno, la francatura deve essere completata.

Possono essere spediti anche all'estero con la francatura completata come al comma precedente.

CAPO VII.

CARTOLINE PER CORRISPONDENZA.

Art. 56.

Le cartoline postali di Stato *semplici* sono cartoncini di forma rettangolare, recanti stampati nella parte anteriore il titolo « *cartolina postale* » e all'angolo superiore destro il francobollo di francatura.

Le cartoline *doppie*, cioè con risposta pagata, sono costituite da due di tali cartoncini, uniti e ripiegati l'uno sull'altro e recanti stampata, oltre il francobollo di francatura, il primo l'indicazione di « *cartolina postale con risposta pagata* » ed il secondo quella di « *Cartolina postale risposta* ».

Art. 57.

Le cartoline per l'interno sono valide pure se dirette all'estero, purchè ne sia completata la francatura, anche nella parte della risposta, se doppie. Il completamento della francatura nelle cartoline semplici e nella prima parte di quelle doppie può essere operato mediante francobolli o impronte di macchine affrancatrici, mentre nella seconda parte di quelle doppie deve essere operato esclusivamente mediante francobolli.

Le cartoline per l'estero sono valide anche nell'interno, ma nessuna restituzione di tassa è dovuta.

Le cartoline emesse da Amministrazioni straniere non valgono nel Regno, fatta eccezione per la seconda parte di quelle doppie, che può avere libero corso, purchè indirizzata nello stesso paese di origine.

Art. 58.

Hanno pure corso le cartoline postali emesse dall'industria privata, purchè rispondano alle condizioni stabilite per le cartoline di Stato, non ne eccedano il peso e le dimensioni e non rechino lo stemma dello Stato.

E' eccezionalmente consentito che le cartoline spedite da case industriali o commerciali o da professionisti portino l'indirizzo su di un lembo ripiegato ed incollato o fermato con punti metallici, purchè rechino l'indicazione del mittente fatta a stampa o a mezzo di timbro, e il lembo non ecceda la metà della cartolina, anche se il peso risulti superiore a quello delle cartoline di Stato, sempre che tale eccedenza sia in proporzione del lembo aggiunto.

Sotto il lembo ripiegato non possono essere scritte comunicazioni, nè possono includersi foglietti di qualsiasi specie, ancorchè non recanti comunicazioni scritte.

Le cartoline doppie dell'industria privata debbono essere francate completamente tanto nella prima quanto nella seconda parte, altrimenti vengono tassate come lettere.

Art. 59.

Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri, nè possono essere chiuse in qualsiasi modo.

La metà destra della faccia anteriore è riservata all'indirizzo, che può essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti, di dimensioni non superiori a centimetri 5 per 2, salvo l'eccezione prevista dall'articolo precedente.

Le comunicazioni dei mittenti non possono essere fatte su fogli distinti incollati sulle cartoline; ma è ammesso che vi siano attaccati indirizzi di giornali od altre piccole liste di carta stampata, a condizione che siano interamente aderenti alla cartolina e non ne coprano lo scritto nemmeno in parte.

E' ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone sulle cartoline che debbano servire come quietanza.

Art. 60.

Le due parti di una cartolina doppia possono essere spedite separatamente a guisa di cartoline semplici.

Quando sono spedite insieme, la seconda parte deve essere lasciata in bianco, ma vi si può predisporre l'indirizzo e la francatura per la raccomandazione.

Non è consentito riempire le cartoline doppie in tutte e due le parti, nè cucire od incollare le due parti, in modo che lo scritto rimanga chiuso o coperto.

Art. 61.

Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che della industria privata, incluse in busta o spedite sottofascia o piegate in modo da rimanere chiuse, fatta eccezione per quelle a lembo ripiegato menzionate all'articolo 58, sono considerate come lettere non francate.

Salve le eccezioni previste negli articoli 58 e 59, le cartoline anzidette, alle quali siano uniti campioni od altri oggetti non francati separatamente, quelle dell'industria privata eccedenti le dimensioni e il peso prescritti, e tutte le cartoline spedite senza l'osservanza delle norme degli articoli precedenti sono considerate come lettere francate insufficientemente.

Non hanno corso le cartoline che contengano, nella parte riservata alle comunicazioni, espressioni evidentemente sconcie, ingiuriose per i destinatari o contrarie alle leggi o all'ordine pubblico, quando gli uffici di posta se ne avvedano. A tali cartoline è applicabile il disposto dell'art. 33.

CAPO VIII.

Carte manoscritte.

Art. 62.

Sono considerate *carte manoscritte* e ammesse a fruire della relativa tariffa le carte e i documenti scritti e disegnati a mano, in tutto od in parte, che non hanno carattere di corrispondenza attuale e personale.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe postali, sono considerate manoscritti anche le lettere e le cartoline postali ed illustrate aventi carattere di documenti e non di corrispondenza attuale.

Art. 63.

Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od entro involucri aperti o facilmente apribili.

Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono trattate come lettere.

Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte.

I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.

Art. 64.

Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi indicativi ed il contenuto può essere ripartito in inserti. Su ogni inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si riferiscono.

E' consentito, inoltre, di includere nei pieghi stessi, sia ordinari che raccomandati, una lettera aperta, diretta allo stesso destinatario del piego, purchè abbia relazione anche con le carte manoscritte, ed a condizione che il piego sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione « *Manoscritti con lettera di accompagnamento* ». Le istanze in carta bollata accompagnanti documenti sono considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso di 15 grammi.

I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle lettere.

CAPO IX.

Stampe.

Art. 65.

Sono considerate *stampe*, ed ammesse a fruire della tariffa relativa, le impressioni o le riproduzioni fatte su carta o su altra materia assimilabile alla carta, su pergamena o su cartone, per mezzo della tipografia, dell'incisione, della litografia, dell'autografia, o di qualsiasi processo meccanico facile a riconoscersi, eccetto il calco, la macchina da scrivere e i timbri a caratteri mobili.

Sono ammessi allo stesso trattamento le bozze di stampe, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche.

Sono escluse dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura, annullati o no, come pure tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E' però consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui conti uniti ad esse giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di predisporvi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline dello Stato, semplici, in bianco.

Art. 66.

Sono assimilate alle stampe le riproduzioni di una copia tipo, fatta a penna o con la macchina da scrivere, solo quando sono ottenute con un processo meccanico di poligrafia, cromografia e simili, e purchè siano consegnate agli sportelli degli uffici postali in numero non minore di venti esemplari perfettamente identici.

Art. 67.

Le stampe sono ripartite in due categorie: *periodiche* e *non periodiche*.

Sono stampe periodiche, nei sensi degli articoli 55 e 56 del Codice postale, quelle che si pubblicano regolarmente con un intervallo non eccedente i sei mesi fra un numero e l'altro con lo stesso titolo, non costituiscono opere determinate, sono sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla stampa e sono tali da poter durare indefinitamente, con contenuto diverso da un numero all'altro.

Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse come periodiche, anche se pubblicate per dispense ed in associazione.

Art. 68.

I pieghi di stampe non periodiche, o considerate come tali, di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.

Nessun limite di peso e di dimensioni è fissato per la spedizione dei pieghi dei giornali e degli altri periodici francati in abbonamento.

Art. 69.

I pieghi di stampe debbono essere spediti aperti e condizionati in modo da poter essere facilmente verificati.

Le stampe dichiarate e francate come tali, spedite sotto fasce non mobili, possono essere aperte dagli uffici di posta e verificate, per l'eventuale applicazione di quanto dispone il secondo comma dell'art. 42 del Codice postale, o per essere fatte proseguire se regolari.

Art. 70.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, inteso il Consiglio dei Ministri, gli Enti concessionari di tombole o lotterie aventi scopo di beneficenza possono essere autorizzati a spedire ed a ricevere in abbonamento, ai sensi del primo comma del successivo art. 85, con la tariffa delle stampe non periodiche, i pieghi contenenti i biglietti, i bollettari, le circolari e i manifesti a stampa, esclusi le lettere e il carteggio relativo alla tombola o lotteria.

I pieghi stessi possono raggiungere il peso di cinque chilogrammi ed essere spediti chiusi, purchè le buste o involucri relativi abbiano gli angoli aperti, in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto, e rechino impresso un bollo con la leggenda « *Spedizione in abbonamento postale* ».

L'agevolazione riguarda soltanto le spedizioni in via ordinaria, e pertanto le eventuali tasse di raccomandazione o di altri servizi accessori devono essere rappresentate da francobolli o da impronte affrancatrici da apporsi sui pieghi.

L'apertura del conto in abbonamento è subordinata al versamento di una cauzione e di un deposito per il pagamento delle tasse postali nella misura stabilita di volta in volta dall'Amministrazione e da rinnovarsi quest'ultimo prima che sia esaurito.

Art. 71.

Non può fruire della tariffa stabilita per le stampe, periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato dopo la tiratura, o a mano o mediante processo meccanico, o che porti scritti o segni aggiunti di qualsiasi genere, atti a costituire un linguaggio convenzionale.

Salve le eccezioni contenute nei successivi articoli 72 e 73, si considerano come scritti non ammessi, per gli effetti del l'art. 42, secondo comma, del Codice postale, le aggiunte, le modificazioni e i segni fatti al testo delle stampe.

Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare, come annotazioni, disegni, richiami, ecc. possono essere spedite come manoscritti, purchè siano dichiarate e francate interamente come tali.

Art. 72.

Sulle stampe non periodiche, o considerate come tali, è permesso apportare, a mano o mediante qualsiasi processo meccanico, le modificazioni ed aggiunte seguenti:

1° indicare il nome, la qualità, la professione, la ragione sociale e l'indirizzo del mittente e del destinatario, la data di spedizione, la firma, il numero di telefono, l'indirizzo e il codice telegrafico, il conto corrente postale e bancario del mittente, come pure un numero d'ordine o di matricola riferentesi esclusivamente all'invio;

2° correggere gli errori di stampa su tutti gli stampati in genere;

3° correggere le bozze di stampa con modificazioni ed aggiunte e con l'indicazione delle variazioni da apportarsi alla forma e alla stampa. Se manchi lo spazio, o quando abbiano carattere di generalità, le correzioni e le aggiunte possono essere fatte su foglio a parte. Alle bozze può essere unito il relativo manoscritto;

4° cancellare, sottolineare, o inquadrare, con tratti, parole o parti del testo stampato, per renderle illeggibili o per richiamare l'attenzione su di esse, purchè tali operazioni non siano fatte allo scopo di costituire una corrispondenza e siano effettuate su un testo avente di per sè un significato completo;

5° indicare sugli avvisi, concernenti le partenze e gli arrivi delle navi, le date e le ore delle partenze e degli arrivi, nonchè i nomi delle navi e dei porti di partenza, di scalo e di arrivo;

6° segnare o correggere le cifre sui listini di prezzi correnti, sulle offerte di annunzi, sulle quotazioni di borsa e di mercato, sulle circolari di commercio e sui programmi, manifesti o prospetti;

7° indicare sugli avvisi di passaggio il nome del viaggiatore, la data, l'ora e il nome della località per la quale egli conta di passare, come il sito ove egli scende;

8° indicare sui bollettini di richiesta o di sottoscrizione relativi ad opere librarie (libri, giornali, incisioni, pezzi di musica), le opere e la quantità di esemplari domandate od offerte, i prezzi di tali opere e le modalità di pagamento, l'edizione, il numero del catalogo e le parole indicanti il modo di rilegatura;

9° colorare i figurini di moda, le carte geografiche, ecc.;

10° aggiungere una dedica sui libri, sulle carte da musica, sui giornali, sulle incisioni, sulle fotografie e unirvi la fattura relativa, ed aggiungere alle fotografie una brevissima leggenda spiegativa o altre succinte indicazioni;

11° aggiungere sui brani tagliati dai giornali o dalle pubblicazioni periodiche il titolo, la data, il numero e l'indirizzo della pubblicazione dalla quale l'articolo è estratto;

12° unire una cartolina, una busta o una fascia, munita dell'indirizzo del mittente ed affrancata per il ritorno;

13° indicare sui biglietti d'invito o carte di convocazione il nome della persona invitata, la data, lo scopo ed il luogo della riunione;

14° indicare i numeri d'ordine, i nomi degli elettori, le date delle elezioni ed i luoghi di riunione sui certificati elettorali diramati dai municipi, in ordine a disposizioni legislative o regolamentari dello Stato;

15° aggiungere su elenchi, avvisi e simili, spediti in forma ufficiale da ricevitori provinciali e da esattori comunali ai contribuenti, il nome, cognome e qualità del debitore e l'importo delle imposte dovute, con l'indicazione di quali precisamente si tratti, nonchè delle rispettive rate o scadenze. La stessa disposizione è applicabile agli avvisi di pagamento predisposti a stampa, riguardanti la riscossione di contributi sindacali, di tasse di iscrizione e di quote annuali, spediti dai Sindacati regolarmente riconosciuti o da organi statali e parastatali;

16° riempire i diplomi, i certificati e gli atti in genere rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali e da uffici ed istituti cui sono affidati pubblici servizi, purchè le aggiunte siano limitate a quelle poche strettamente necessarie alla completa intelligenza del testo e non abbiano il carattere di corrispondenza epistolare;

17° unire piccoli ritagli di stoffe o di altri campioni a giornali di mode o tecnici ed ai listini, ai cataloghi o alle circolari di commercio;

18° riempire a mano gli avvisi di arrivo e di giacenza di merci, spediti dalle Ferrovie dello Stato o da Società ferroviarie;

19° scrivere sui bollettini di versamento in conto corrente le indicazioni richieste dallo stampato e la causale del versamento a tergo della ricevuta e del certificato di allibramento.

Art. 73.

Sulle stampe periodiche ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 55 del Codice postale è consentito:

1° di aggiungere indicazioni di scadenze di associazioni o di residui prezzi da pagarsi o riguardanti la natura degli invii, come: *gratuito, per cambio, omaggio, ecc.*;

2° di eseguire correzioni di errori tipografici;

3° di fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti;

4° di unire piccoli ritagli di stoffa o di altri campioni a giornali di mode o tecnici ed ai listini o cataloghi;

5° d'accompagnare i pieghi con fatture o con conti riferentisi alle stampe stesse, scritti a mano in tutto o in parte limitatamente alla firma, alla data e alle indicazioni dei destinatari, degli oggetti spediti, del loro prezzo, dello sconto, del termine e modo di pagamento;

6° di scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.

Art. 74.

Le pubblicazioni, per essere considerate periodiche agli effetti postali, debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data, il numero progressivo e la indicazione della loro periodicità.

Le pubblicazioni composte di più fogli e quelle a fascicoli debbono avere stampata anche la numerazione regolare delle pagine di cui constino; tutti i fogli che le compongono debbono essere di eguale formato e le pubblicazioni stesse debbono costituire numero per numero un tutto omogeneo.

E' però ammesso che una pubblicazione consti normalmente di più parti, con distinte numerazioni di pagine, purchè dal programma di associazione e dalla intestazione della pubblicazione medesima risulti di quante parti sia composta, queste siano di formato uguale, abbiano la stessa periodicità e non possano formare oggetto di più associazioni distinte.

Art. 75.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe postali le stampe periodiche si distinguono in quattro gruppi, e cioè:

1° giornali quotidiani;

2° giornali, riviste, rassegne e simili, non quotidiani, di periodicità almeno quindicinale;

3° giornali, riviste, rassegne e simili, che, non potendosi comprendere nei due primi gruppi, si pubblichino almeno una volta al mese;

4° giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre.

Sono comprese nel quarto gruppo, anche se si pubblichino con periodicità più frequente della semestrale, le stampe propagandistiche, i cataloghi e i bollettini e listini di commercio.

Art. 76.

Le stampe propagandistiche periodiche, ammesse a fruire della tariffa stabilita per le stampe periodiche di quarto gruppo, sono quelle che hanno per scopo la pubblicità, senza avere perciò i caratteri del catalogo o del listino, anche se riguardino un solo prodotto o istituti di cura o di istruzione, o alberghi, uffici, giornali e simili.

Esse debbono sottostare alle seguenti condizioni:

1° essere spedite almeno una volta per semestre col sistema dell'abbonamento;

2° riferirsi a prodotti di una sola ditta. Le stampe che facciano la propaganda a più ditte non sono ammesse allo speciale trattamento;

3° portare stampato sul frontespizio e, eventualmente, pure sull'involucro, il titolo, che può essere rappresentato anche dalla ragione sociale della casa speditrice, la data, il numero progressivo, l'indicazione della periodicità e quella di « *spedizione in abbonamento postale* »;

4° costituire nella forma un tutto omogeneo, con fogli di eguale formato.

Art. 77.

Sono ammesse alla tariffa delle stampe periodiche di quarto gruppo le stampe propagandistiche non periodiche, purchè spedite direttamente dalle ditte interessate col sistema del conto in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 pieghi per ogni spedizione, o conteggiate per tali se sono in quantità inferiore.

Ogni piego può essere costituito di uno o più fogli, anche disgiunti e di diverso formato, ma i pieghi debbono essere tutti uguali tra loro e recare all'esterno gli estremi della relativa autorizzazione.

Le stampe suindicate debbono riguardare pubblicità a favore della sola ditta speditrice ed essere consegnate agli uffici postali ripartite per linee e località, in conformità delle disposizioni emanate dall'Amministrazione.

Art. 78.

Le stampe periodiche possono spedirsi in abbonamento in quantità inferiore al minimo fissato dall'art. 55 del Codice postale purchè siano corrisposte le tasse relative al minimo predetto.

Le spedizioni dei numeri arretrati possono essere effettuate per qualsiasi quantità.

Non sono soggette alla restrizione del quantitativo minimo i Fogli degli annunzi legali, le pubblicazioni a cura dello Stato, quelle ufficiali dei Consigli provinciali delle corporazioni e, previa autorizzazione dell'Amministrazione, i bollettini spediti dalle Agenzie di informazioni.

Art. 79.

Le stampe periodiche che abbiano tutti i requisiti indicati nei precedenti articoli sono ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 55 del Codice postale, a condizione che siano spedite di prima mano e siano presentate agli uffici postali di partenza in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite, fermo il disposto del citato art. 55 e dell'art. 78 del presente regolamento, ed in ogni caso già divise per linee e località di destinazione, nei modi e nei termini che saranno prescritti dall'Amministrazione.

Le norme che precedono sono applicabili anche alle stampe non periodiche spedite col sistema dell'abbonamento.

I giornali e gli altri periodici, quand'anche spediti direttamente dagli editori od amministratori, il cui invio sia fatto in forme diverse da quelle prescritte per le stampe periodiche dal Codice postale e dal presente regolamento, sono sottoposti al trattamento delle stampe non periodiche.

Art. 80.

La tassa delle stampe periodiche, ammesse come tali alla tariffa ridotta, si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono riuniti in pieghi.

Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna copia costituisce un esemplare.

La tassa delle stampe non periodiche od assimilate a queste si computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia la quantità degli oggetti che contenga, siano questi uguali o diversi, purchè tutti allo stesso indirizzo. Se sono invece a più indirizzi, la tassa complessiva di francatura dev'essere pari a quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti separatamente.

Per le stampe spedite di seconda mano non è tenuto alcun conto della tassa che possa essere stata già pagata per una prima spedizione delle stampe medesime.

Art. 81.

Sono considerati parti integranti dei giornali o periodici e sono compresi nel rispettivo peso:

a) i disegni, le incisioni, i modelli, i figurini e simili, che corredino pubblicazioni tecniche, giornali di mode e giornali illustrati in genere, e siano spediti insieme, purchè portino stampata l'indicazione del periodico al quale si riferiscono e del numero di esso; come pure i prospetti che corredino pubblicazioni fatte a fascicoli, qualunque sia l'oggetto di questi, illustrando argomenti ivi trattati e che soltanto per esigenze tipografiche debbono essere di diverso formato;

b) i fogli di annunzi attaccati a riviste o ad altri periodici pubblicati a fascicoli riguardanti esclusivamente le riviste e i periodici cui sono uniti, anche se per esigenze tipografiche debbono essere di formato diverso;

c) i piccoli ritagli di stoffa o di altri campioni, uniti a giornali di mode o tecnici, pubblicati pure a fascicoli.

Art. 82.

Sono considerati supplementi, e debbono essere francati separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 80, applicando la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli altri fogli disgiunti da questi, quando anche spediti insieme coi fogli stessi.

I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano accordate associazioni a parte, ed avere lo stesso formato dei fogli principali, fatta eccezione soltanto per quelli del giornale ufficiale, che contengano atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.

I supplementi possono essere spediti separatamente, ma sempre dalle stesse località da cui sono spediti i fogli principali, purchè abbiano un'intestazione a sè e rechino l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si riferiscono.

Sono assimilati ai supplementi anche i programmi di abbonamento, qualunque ne sia il formato, con o senza schede di associazione stampate assieme, purchè il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva relazione coi fogli principali cui appartengono.

I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati, sono considerati come fogli principali o sono compresi fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.

Art. 83.

Le pagine pubblicitarie intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite col sistema dell'abbonamento e con la tariffa delle stampe periodiche, ove non siano numerate progressivamente con quelle del testo stesso sono assoggettate ad una sopratassa, in aggiunta a quella dovuta per il periodico di cui fanno parte.

Le riviste e gli altri periodici portanti pagine pubblicitarie incluse nel modo anzidetto debbono recare stampata sulla copertina la dichiarazione « *Pagine pubblicitarie soggette a sopratassa* ».

La omissione di tale dichiarazione è considerata, per gli effetti dell'art. 73 del Codice postale, quale falsa dichiarazione del contenuto.

Non sono soggette a sopratassa, e si considerano quali parti integranti dei periodici cui sono unite, le pagine pubblicitarie di uguale formato degli altri fogli che costituiscono il periodico, anche se non numerate o numerate a parte, quando siano poste in principio o in fine di ciascun fascicolo, ma legate con le altre pagine in modo da formare un tutto omogeneo.

Art. 84.

Sono considerati estranei alle pubblicazioni periodiche in cui sono inclusi, i *cartelli reclamistici*, cioè i fogli o cartoni contenenti pubblicità a favore di terzi staccati dagli altri fogli.

I cartelli reclamistici possono essere allegati ai periodici verso pagamento suppletivo della tassa stabilita per le stampe non periodiche, in rapporto al loro peso, con apertura di separato conto in abbonamento. Sui fascicoli o sugli involucri dovrà essere fatta l'indicazione « *Cartelli reclamistici a tariffa intera* ».

L'omissione dell'indicazione predetta è considerata quale falsa dichiarazione del contenuto agli effetti della penalità stabilita dall'art. 73 del Codice postale.

Art. 85.

L'importo delle tasse per le stampe periodiche, spedite in abbonamento, è corrisposto mediante versamento anticipato eseguito dagli editori od amministratori, con l'apertura di apposito conto.

Le stampe periodiche francate con francobolli o con impronte di macchine affrancatrici sono soggette alle tasse stabilite per quelle non periodiche.

Le stampe non periodiche debbono essere francate di regola mediante l'applicazione di francobolli o con impronte di macchine affrancatrici al disopra dei rispettivi indirizzi; ma l'Amministrazione può consentire l'apertura di conti in abbonamento a tariffa intera, per le spedizioni non inferiori a 500 esemplari, a condizione che la tassa di francatura sia applicata esemplare per esemplare.

Art. 86.

L'editore di giornali o di altri periodici che voglia fruire della tariffa ridotta prevista dall'art. 55, primo comma, del Codice postale deve farne richiesta in carta legale alla Direzione o alle Direzioni nella cui giurisdizione intende effettuare le spedizioni dei suoi giornali o periodici, presentandone due o tre esemplari, a seconda che la consegna dei giornali o periodici debba essere effettuata ad un ufficio principale o ad una ricevitoria.

Esso deve altresì presentare una attestazione dell'Autorità competente, da cui risulti che abbia ottemperato alle disposizioni di legge concernenti le stampe periodiche.

Art. 87.

L'apertura del conto in abbonamento è accordata dalla competente Direzione delle poste, per le stampe pubblicate nell'ambito della rispettiva giurisdizione.

Il conto può essere aperto per *un solo numero* di una data pubblicazione od essere *continuativo* per più numeri, secondo le norme e le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Per le spedizioni non effettuate, le tasse anticipate sono restituite, purchè chieste entro trenta giorni dall'apertura del conto.

Analogamente, il rimborso del credito residuale, nel caso di chiusura del conto o di sospensione della pubblicazione, deve essere chiesto per i conti non continuativi entro i sessanta giorni successivi a quello dell'apertura del conto e per i conti continuativi entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la spedizione del numero successivo all'ultimo spedito, tenendo conto della periodicità dichiarata.

Ai rimborsi previsti dai due precedenti commi si procede in seguito a domanda su carta legale rivolta dagli interessati alla competente Direzione provinciale delle poste.

Art. 88.

La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se presentata direttamente ad una Direzione provinciale, o tre giorni prima, se ad un ufficio.

Nella domanda dev'essere indicato il peso approssimativo di ciascun numero della pubblicazione e deve esservi aggiunto un elenco dei fogli eventualmente annessi ai sensi degli articoli 81 e 82.

Art. 89.

Può essere concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello principale, presso uffici di provincie diverse da quella nella quale i periodici vengono normalmente spediti; la domanda relativa dev'essere presentata alla Direzione che possiede il conto principale.

Anche alle spedizioni effettuate mediante conti sussidiari è applicabile il limite minimo di 500 esemplari con le norme contenute nell'art. 78, fatta soltanto eccezione per i giornali politici.

Art. 90.

Ogni stampa periodica, ammessa alla spedizione in abbonamento, deve pubblicarsi regolarmente nei periodi di tempo compresi nel gruppo corrispondente alla tariffa assegnata ai sensi dell'art. 75.

Non è consentito di cumulare più numeri in uno solo fascicolo; tuttavia, per le pubblicazioni di qualsiasi periodicità, escluse quelle semestrali, può essere autorizzata, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'accettazione di un fascicolo contenente più numeri della stessa pubblicazione, a condizione che sia addebitata la tassa equivalente a tante volte il porto iniziale quanti sono i numeri riuniti del periodico, oltre i successivi porti del residuo peso. Questa agevolazione non si applica quando nello stesso anno un periodico non si pubblichi per lo meno un numero di volte uguale ai tre quarti di quello corrispondente alla periodicità dichiarata.

Art. 91.

Nell'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufficio di posta una dichiarazione da cui risulti il numero degli esemplari consegnati e se abbiano fogli annessi.

E' vietato agli uffici di posta di accettare consegne non accompagnate dalle suddette dichiarazioni o la cui tassa complessiva sia superiore al credito disponibile.

Gli agenti che contravvenissero a tali divieti sono responsabili in proprio dei danni che l'Amministrazione potesse risentire, salva l'applicazione di pene disciplinari.

Art. 92.

Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto di regola dividendo il peso complessivo per il peso unitario medio di ciascun esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari.

Il riscontro delle spedizioni di poca entità può essere fatto mediante contazione dei singoli esemplari, anzichè mediante pesatura.

Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti non continuativi e di quelli comunque assegnati al quarto gruppo deve essere fatto sempre all'atto di ciascuna consegna, e qualora risulti qualche differenza che renda insufficiente il credito disponibile, gli editori debbono pagare la somma mancante prima che sia effettuata la spedizione.

Anche la pesatura degli oggetti non compresi nel comma precedente è normalmente fatta all'atto di ciascuna consegna; ma per i quotidiani, o quando lo impongano esigenze di servizio specialmente in rapporto alla rilevante entità delle spedizioni, può essere fatta saltuariamente in giorni non prestabiliti. Quando la pesatura sia fatta saltuariamente e si accertino differenze in più in confronto delle quantità dichiarate, si presume che pari differenza percentuale siasi verificata anche per tutte le spedizioni effettuate dopo la pesatura precedente, senza però risalire oltre dieci spedizioni anteriori. Le differenze riscontrate e gli addebiti stabiliti come sopra vanno annotati sul conto a detrazione del credito.

Art. 93.

All'atto di ciascun riscontro si compila un verbale sottoscritto almeno da due agenti dell'Amministrazione che debbono avere assistito all'operazione.

L'incaricato della consegna alla posta può assistere alle operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale.

Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte le operazioni o si rifiuti di firmarlo.

I verbali relativi a differenze sono passati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità stabilite con l'art. 56 del Codice postale, salvo che la contravvenzione non sia transatta amministrativamente.

Art. 94.

Non sono ammesse al trattamento previsto dall'art. 55, primo comma, del Codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 81, 82 e 84, e le eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.

E' ammessa, invece, di regola la spedizione cumulativa di giornali con uno o più supplementi, o di più periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ogni esemplare, alla stessa francatura, purchè tutti i pieghi di ciascuna spedizione contengano quantità uguali di esemplari regolarmente dichiarati.

Art. 95.

I giornali e le altre pubblicazioni francati col metodo dell'abbonamento debbono portare stampata sulla fascetta o altrove, ma sempre al di sopra degli indirizzi, la indicazione, in caratteri appariscenti, di « *spedizione in abbonamento postale* ».

Per le pubblicazioni non quotidiane tale indicazione deve essere seguita da quella del gruppo corrispondente alla tassa pagata.

Art. 96.

Le stampe di qualsiasi genere, impostate senza francatura e sulle quali sia stata fatta indebitamente la indicazione di « *spedizione in abbonamento postale* » o simile, debbono essere tolte di corso e trattenute per l'applicazione della penalità prevista dall'art. 73 del Codice postale.

CAPO X.

Campioni e pacchetti.

Art. 97.

Sono considerati *campioni* ed ammessi a fruire della relativa tariffa, gli invii di merci di valore commerciale non superiore alle lire quindici e limitate nella quantità, in modo da escludere la presunzione che siano oggetto di smercio.

I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere posti in sacchetti, scatole o fasce mobili, in modo che facilmente si possano verificare, salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione;

b) non recare alcuna indicazione, eccetto il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, una marca di fabbrica o di mercante, numeri d'ordine, prezzi e indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla dimensione e alla quantità disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce;

c) essere confezionati con le modalità volute dall'Amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, liquidi, olio, corpi grassi, polveri secche, coloranti o non, od api vive.

Sono parimenti ammessi alla tariffa dei campioni gli oggetti di storia naturale, animali e piante, secchi o conservati, campioni geologici, ecc, il cui invio non si effettui a scopo commerciale ed il cui imballaggio sia conforme alle prescrizioni riguardanti i campioni di merci.

Art. 98.

La speciale tariffa prevista dall'art. 55, ultimo comma, del Codice postale per i campioni contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, è accordata esclusivamente alle Case produttrici residenti nel Regno, in seguito a loro domanda, corredata da un certificato del Consiglio provinciale delle Corporazioni o della Federazione Nazionale Fascista delle industrie chimiche ed affini, comprovante che le Case stesse esercitano l'industria della produzione di medicinali.

I saggi gratuiti di specialità medicinali estere sono ammessi alla tariffa stessa soltanto quando, da dichiarazione della Direzione generale della Sanità pubblica, risulti che siano da assimilarsi a quelli prodotti nel Regno.

I campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, ammessi alla tariffa ridotta, oltre alle condizioni stabilite dall'articolo precedente, debbono sottostare anche alle seguenti:

1° essere spediti direttamente dalle Case produttrici a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura;

2° portare esternamentte, in modo visibile, l'indicazione stampata o stampigliata della Casa produttrice, e quella di « *saggio gratuito di medicinali* ».

Salva la penalità stabilita dall'art. 73 del Codice postale, se le case produttrici si valgono indebitamente della tariffa ridotta, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione. Tale provvedimento è insindacabile.

Art. 99.

I campioni che oltrepassino i limiti di peso prescritti o che contengano merce di valore commerciale superiore alle lire 15 sono considerati pacchetti postali e sottoposti come tali al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 32. Quelli che oltrepassino i limiti di dimensioni prescritti o che siano in contravvenzione al disposto della lettera *c*) del precedente art. 97, non hanno corso, salva, in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'art. 72 del Codice postale.

Nel caso di contravvenzione al disposto della lettera *a*) dell'art. 97 sono trattati come lettere insufficientemente francate; se tuttavia rechino l'indicazione di *campioni* e siano francati come tali, possono essere aperti per la verifica con trattamento analogo a quello previsto dal secondo comma dell'art. 69.

Nel caso di contravvenzione al disposto della lettera *b*) del detto art. 97 è applicabile la penalità stabilita dall'articolo 42, secondo comma, del Codice postale.

Art. 100.

Con la denominazione di *pacchetti postali* sono ammessi alla spedizione, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci, aventi anche valore commerciale, esclusi denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, ai sensi dell'art. 74 del Codice postale.

Essi debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente e per la forma, condizionamento e imballaggio sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.

Sono assimilati a questi anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 42 del Codice postale; possono però contenere la fattura relativa alla merce spedita.

I pacchetti che eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso non hanno corso.

CAPO XI.

CARTOLINE ILLUSTRATE.

Art. 101.

Si considera *cartolina illustrata* qualsiasi cartoncino di dimensioni non superiori a quelle delle cartoline postali di Stato, spedito senza busta od altro involucro, e che abbia da un lato l'indirizzo e dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure, ecc.

Sono ammesse le cartoline illustrate di materia diversa dalla carta e quelle di dimensioni superiori da spedirsi ripiegate in modo da ridurre la dimensione a quella prescritta, senza superare il peso massimo stabilito.

L'indicazione di *stampato*, od altra simile, impressa sul cartoncino, non esclude il trattamento della cartolina illustrata, quando ricorrano le suddette condizioni.

Art. 102.

La metà destra della faccia anteriore delle cartoline illustrate è riservata all'indirizzo ed alle indicazioni del servizio postale. Sull'altra metà o sulla faccia posteriore è consentito aggiungere a mano, oltre la data di spedizione, il nome, la qualità e l'indirizzo del mittente, anche frasi di convenevoli espresse al massimo in cinque parole o iniziali.

Le cartoline illustrate possono recare le firme di più speditori.

Art. 103.

Le cartoline illustrate contenenti corrispondenza od indicazioni maggiori di quelle consentite dall'articolo precedente sono trattate come cartoline postali di Stato, purchè rispondenti alle condizioni stabilite per queste.

Sono trattate come lettere:

a) quando contengano corrispondenza od indicazioni maggiori di quelle consentite nell'articolo precedente e inoltre superino il limite di peso o dimensioni prescritti, oppure rechino ripiegature, ai sensi del secondo comma dell'art. 101;

b) quando siano incluse in busta o sottofascia, anche se non contengano indicazioni maggiori di quelle consentite, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 104.

Le cartoline illustrate che, oltre l'indirizzo, non rechino altre indicazioni se non quelle del mittente e della data di spedizione, sono assimilate alle stampe, se spedite allo scoperto; se invece sono incluse in busta o sotto fascia sono trattate come stampe quando le indicazioni predette siano fatte esclusivamente sulla busta o fascia.

CAPO XII.

ALTRE SPECIE DI CORRISPONDENZE.

SEZIONE 1ª. — *Biglietti da visita.*

Art. 105.

Il *biglietto da visita* oltre il nome, cognome e qualifica del mittente può recare le indicazioni consentite dall'articolo 72, n. 1, e frasi di convenevoli espresse al massimo con cinque parole o iniziali.

I biglietti da visita debbono essere spediti in modo da potere essere verificati. Quando recano comunicazioni manoscritte diverse da quelle sopra specificate, o superano i limiti massimi di dimensioni e di peso per essi stabiliti, sono trattati come lettere o come cartoline, a seconda dei casi.

E' parificata al biglietto da visita qualunque stampa contenente esclusivamente frasi di convenevoli.

SEZIONE 2ª. — *Fatture commerciali.*

Art. 106.

Salvo il disposto dell'art. 62 sono ammesse a speciale tariffa ridotta le *fatture commerciali* che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da un solo foglio;

b) non contengano alcuna aggiunta che possa modificare od alterare il carattere specifico di fattura;

c) siano spedite in modo da potere essere verificate.

Le fatture commerciali che eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti sono sottoposte al trattamento delle carte manoscritte.

SEZIONE 3ª. — *Partecipazioni.*

Art. 107.

Le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, con seguimento di titoli e simili, per essere ammesse alla relativa tariffa, devono essere interamente stampate su di un solo foglio, senza l'aggiunta di altre comunicazioni ed essere spedite in modo da potere essere verificate.

Quelle che eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso non hanno corso.

SEZIONE 4ª. — *Estratti di conto.*

Art. 108.

Gli *estratti di conto* dei giornali e periodici per fruire della speciale tariffa per essi stabilita, devono rispondere alle condizioni prescritte per le fatture commerciali.

CAPO XIII.

SPEDIZIONI MISTE.

Art. 109.

Sono ammesse *spedizioni miste* di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi), ai campioni e ai pacchetti, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni e che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dal R. decreto previsto dall'art. 8 del Codice postale.

Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del peso complessivo, è applicabile la tariffa più elevata. Se contengono carte manoscritte ed una lettera di accompagnamento, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.

Art. 110.

Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite di sole carte manoscritte. Sono sottoposte alla tassa delle lettere quando, contenendo la lettera di accompagnamento, non siano state osservate le disposizioni dell'art. 64.

Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente francate ai sensi dell'articolo precedente.

Non hanno nemmeno corso quando eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti.

CAPO XIV.

RACCOMANDAZIONE DELLE CORRISPONDENZE.

Art. 111.

Può essere spedita con raccomandazione qualsiasi specie di corrispondenza, mediante consegna ad un ufficio postale che ne rilascia ricevuta.

Non è richiesta alcuna condizione speciale di forma e di chiusura.

Art. 112.

Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire in suo nome ai sensi dei precedenti articoli 36 e 37, non può ritirarli od aprirli, senza averne rilasciata preventivamente ricevuta all'ufficio di posta od all'agente incaricato del recapito.

Art. 113.

Sono spediti in raccomandazione ed in esenzione di tassa all'ufficio telegrafico o fonotelegrafico che ne deve effettuare la trasmissione, i telegrammi consegnati agli uffici postali di località non fornite di servizio telegrafico o fonotelegrafico.

L'importo della tassa dei telegrammi è convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi.

Hanno corso, altresì, in raccomandazione e in esenzione di tassa i telegrammi che gli uffici telegrafici o fonotelegrafici restituiscono a quelli postali, quando per qualsiasi ragione non abbiano potuto essere trasmessi.

CAPO XV.

ASSICURAZIONE DELLE CORRISPONDENZE.

Art. 114.

Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore sono assicurate per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, senza ricognizione di detti valori da parte degli uffici postali.

Art. 115.

Le corrispondenze contenenti valori dichiarati che si vogliono assicurare, debbono essere presentate agli uffici postali, chiuse in busta solida e di un solo colore, suggellata con almeno cinque suggelli di ceralacca, con uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi della busta.

Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od astucci, involtati per intero con tela o cartatela con l'indirizzo sugli involti e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.

Art. 116.

La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana e scritta dal mittente al di sopra degli indirizzi, in tutte lettere e cifre, senza cancellature, nè correzioni, anche se approvate.

Per i titoli nominativi non può essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che siano pagabili al portatore, più la spesa che occorrerebbe per ottenerne la duplicazione.

Art. 117.

Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e quella del valore dichiarato.

Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta deve contenere, inoltre, l'indicazione « *F.M.* » seguita dall'importo del supplemento di tassa pagato.

Art. 118.

Ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Amministrazione, il difetto della integrità esterna degli oggetti assicurati deve essere contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito verbale.

Valgono per la distribuzione di oggetti assicurati le disposizioni del precedente art. 112.

Art. 119.

Le corrispondenze spedite in via ordinaria, anche se di francatura obbligatoria, quando contengano o si suppone possano contenere denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, sono assicurate di ufficio e sottoposte a carico del destinatario al doppio della tassa minima di assicurazione e di quella di raccomandazione stabilita per le corrispondenze chiuse.

CAPO XVI.

POSTA PNEUMATICA.

Art. 120.

Nelle località ove esiste impianto di posta pneumatica le corrispondenze epistolari che si possono piegare od arrotolare per l'introduzione negli astucci, che siano nei limiti di peso stabiliti e per le quali sia stata corrisposta la relativa sopratassa, sono avviate dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello di distribuzione se dirette nella stessa città e a quello di spedizione se dirette fuori della città stessa per avere successivamente il trattamento normale.

E' vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere.

Art. 121.

La sopratassa per le corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola mediante francobolli speciali; è però consentito l'uso di francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici.

Le dette corrispondenze che non rechino almeno la francatura uguale alla sopratassa, hanno corso coi mezzi ordinari.

CAPO XVII.

FRANCHIGIA ED ESENZIONE.

Art. 122.

La franchigia e la esenzione dalle tasse postali sono applicabili alle corrispondenze circolanti nell'interno del Regno e nei Possedimenti e Colonie, e a quelle da o per località fuori del Regno, ove esistano uffici postali nazionali.

Art. 123.

La franchigia che compete al Re Imperatore ed ai Membri della Famiglia Reale e rispettive Case si applica a qualsiasi oggetto di corrispondenza a Loro indirizzato o impostato in Loro nome.

Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero all'indirizzo del Re Imperatore o dei Membri della Famiglia Reale e rispettive Case sono recapitate senza tassa.

Art. 124.

La corrispondenza delle Presidenze del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ammessa all'esenzione dalle tasse postali, è quella da esse diretta, rispettivamente, ai senatori e ai consiglieri nazionali, alle autorità ed agli uffici governativi, agli organi centrali e provinciali del Partito Nazionale Fascista, ai Rettorati provinciali, ai Consigli ed agli uffici provinciali delle corporazioni, e ai Comuni.

Art. 125.

La corrispondenza degli uffici statali, ammessa alla esenzione dalle tasse postali, è quella che gli uffici stessi si scambiano fra loro o che indirizzano agli Uffici della Real Casa, alle Presidenze del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni od ai Podestà, per ragioni esclusivamente di servizio.

Art. 126.

La corrispondenza spedita da uffici ammessi alla esenzione dalle tasse postali deve avere il contrassegno dell'ufficio mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo, o nell'indicazione manoscritta della qualità del rispettivo mittente, seguita dalla sua firma.

Il bollo di contrassegno deve essere della forma prescritta dal Ministero delle comunicazioni e custodito da impiegato responsabile del suo uso.

Il capo del servizio, sotto la sua responsabilità, può delegare la facoltà di apporre il contrassegno a mano ai suoi dipendenti, informandone l'ufficio di posta.

Il contrassegno a mano dev'essere preceduto dalla formula « *Ufficio sprovvisto di bollo* ».

Deve essere ugualmente contrassegnata, ai sensi del presente articolo, la corrispondenza dei Podestà, ammessa alla riduzione di tassa, a termini dell'art. 53 del Codice postale.

Art. 127.

In apposite tabelle, concordate coi Ministeri interessati e pubblicate a cura di quello delle comunicazioni, sono stabiliti gli uffici cui compete l'esenzione e quali di essi debbono far uso del contrassegno a mano.

Art. 128.

Ai sensi dell'art. 49, paragrafo *h*) del Codice postale, la Regia Accademia d'Italia è ammessa alla esenzione dalle tasse postali soltanto per le corrispondenze ufficiali da essa spedite agli enti sotto indicati:

1° R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, Milano;
2° R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia;
3° Società delle scienze, detta dei quaranta, Roma;
4° R. Accademia della Crusca, Firenze;
5° Società Reale, Napoli;
6° R. Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo;
7° R. Accademia delle scienze dell'Istituto, Bologna.

Art. 129.

I Presidenti delle Camere legislative, quando trovansi fuori della capitale, ed i Capi degli uffici aventi titolo alla esenzione, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere in esenzione, rispettivamente colle Presidenze delle Camere stesse e con gli uffici da essi diretti.

Art. 130.

Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorità od agli uffici destinatari.

Sono esclusi gli indirizzi nominativi. E' fatta eccezione:

a) per le corrispondenze delle Presidenze delle due Camere legislative dirette rispettivamente ai senatori o ai consiglieri nazionali;

b) per quelle che i Capi degli uffici ammessi alla esenzione ricevono dagli uffici stessi, quando si trovino fuori residenza;

c) per quelle dirette ad autorità o ad ufficiali pubblici, appartenenti ad uffici aventi titolo alla esenzione, quando si trovino fuori sede per le loro attribuzioni, nel qual caso, però, deve esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualità;

d) per le comunicazioni concernenti i servizi delle poste e dei telegrafi, fatte dall'Amministrazione ai privati;

e) per gli avvisi indicati all'art. 49, paragrafi *b*) e *c*) del Codice postale.

Art. 131.

Alla franchigia e all'esenzione, di cui agli articoli precedenti, sono ammesse le lettere, i pieghi fino al peso di Kg. 5, i cartoncini adoperati come cartoline e le carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè provviste di libri o di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e simili, in quantità eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le provviste medesime siano frazionate in più pieghi diretti allo stesso destinatario.

Sono però ammessi alla franchigia e all'esenzione:

a) i rotoli o tubi di latta contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) i corpi di reato, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia;

c) le chiavi di casse contenenti valori dello Stato, i bolli di ufficio, i punzoni, i martelli forestali;

d) le decorazioni o medaglie;

e) piccoli gruppi o pieghi spediti dagli organi dei Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri, contenenti somme od oggetti provenienti da successioni;

f) i registri dello stato civile;

g) le spedizioni non superiori ad un chilogrammo dei bollettini e degli annuari pubblicati dalle Amministrazioni centrali, degli atti del Governo e dei fogli periodici delle prefetture;

h) i libri che le Regie procure spediscono alle biblioteche governative o che queste e gli istituti di istruzione superiore o secondaria, ammessi all'esenzione, scambiano fra loro;

i) i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di tesoreria;

l) le monete metalliche per un peso complessivo non superiore a 200 grammi.

I rotoli, tubi o pieghi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere formati in modo da non potere recare danno alle altre corrispondenze, ed essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione delle poste.

Ai campioni di liquidi o di materie grasse è applicabile la lettera *c*) del precedente art. 97.

Art. 132.

Nei casi indicati agli articoli 49 e 50 del Codice postale può essere raccomandata la corrispondenza che contenga carte di molta importanza.

Nei casi previsti dagli articoli predetti può altresì essere assicurata per il valore convenzionale di lire cento, e con le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione delle poste, la corrispondenza che contenga valori o carte di carattere riservato, od eccezionalmente importanti e non duplicabili e i pieghi contenenti le matrici delle giuocate del lotto.

Art. 133.

La corrispondenza indirizzata da uffici non aventi titolo alla esenzione ad uffici ammessi alla esenzione stessa deve essere completamente francata; in mancanza non ha corso ed è restituita al mittente.

La corrispondenza di privati, non od insufficientemente francata, diretta agli uffici ammessi alla esenzione, è sottoposta alla tassa e sopratassa normali. Il destinatario è però libero di rifiutarla, anche dopo averla aperta; in tal caso la corrispondenza dall'ufficio di posta è rinviata al mittente, che non può ritirarla senza pagarne la tassa e sopratassa di cui è gravata.

Art. 134.

La corrispondenza spedita in esenzione di tassa sotto forma non ammissibile, con contrassegno irregolare, o contenente oggetti esclusi, a seconda dell'art. 131, è restituita al mittente dall'ufficio di impostazione.

Quella che avesse avuto corso per errore è distribuita senza tassa, ma si compila apposito verbale, da rimettersi al Ministero delle Comunicazioni, il quale ha facoltà di procedere al recupero della tassa.

La corrispondenza spedita con regolare contrassegno da uffici ammessi alla esenzione di tassa all'indirizzo di regi agenti diplomatici e consolari all'estero, se non è regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.

Art. 135.

Le corrispondenze ufficiali spedite con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell'art. 52 del Codice postale, debbono rispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti.

Art. 136.

Qualora sorga il sospetto che qualche corrispondenza spedita in esenzione o riduzione di tassa, con contrassegno ufficiale, sia in tutto o in parte d'interesse privato, il destinatario deve essere invitato ad aprirla nell'ufficio postale.

Per l'apertura di ciascuna corrispondenza si compila circonstanziato verbale.

Qualora il destinatario dichiari che la corrispondenza tratta di interessi privati in tutto o in parte, o contiene oggetti abusivamente spediti nell'interesse privato, deve richiuderla, imprimervi il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale, per l'invio al Ministero, che la riapre, la verifica e promuove l'applicazione della penalità stabilita.

Se invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che la spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio ne dà comunicazione al Ministero, trasmettendo il solo verbale.

Sono considerate d'interesse privato, agli effetti del presente articolo, anche le spedizioni fatte per conto di uffici od enti che non hanno titolo alla esenzione o alla riduzione di tassa, e le corrispondenze non aventi esclusivo carattere di servizio.

Art. 137.

Qualora il destinatario si rifiuti di aprire la corrispondenza nei casi previsti dall'articolo precedente, l'ufficio di posta la trasmette, insieme con apposito verbale, al Ministero delle comunicazioni, che ne riferisce a quello da cui dipende l'ufficio mittente, affinchè faccia la ricognizione dell'invio e dia dell'esito di essa notizia al Ministero delle comunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 138.

E' considerato in contravvenzione all'art. 73 del Codice postale anche chi, senza aver titolo all'esenzione di tassa, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole di un contrassegno analogo a quello attestante il diritto alla esenzione, salve le maggiori pene stabilite dalla legge comune.

Nel caso previsto dal presente articolo il bollo di contrassegno viene sequestrato.

Art. 139.

Quando la contravvenzione per abuso di contrassegno ufficiale viene transatta ai sensi dell'art. 16 del Codice postale, i pieghi sono restituiti ai mittenti.

Se la contravvenzione è definita in via giudiziaria, in caso di condanna, il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione della sentenza nel proprio bollettino ufficiale e richiede il Ministero da cui dipende il contravventore per la pubblicazione della sentenza stessa anche nel bollettino di tale Ministero.

Art. 140.

Le corrispondenze ufficiali non francate spedite dalle regie Legazioni o dai regi Consolati all'estero e dirette nel Regno sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; se, però, pervengono nei dispacci degli uffici italiani all'estero o allo scoperto per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a totale carico dello Stato od ai Podestà, e sono sottoposte al trattamento previsto dall'articolo 52 del Codice postale, come impostate nel Regno, se indirizzate ad altri uffici o a privati.

Il contrassegno di tali corrispondenze può essere fatto con bollo di qualsiasi forma, o a mano.

Art. 141.

Gli enti, corpi ed istituti le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, e che, all'entrata in vigore del presente regolamento, godono della esenzione dalla francatura postale con le norme e condizioni stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1903, continueranno a goderla con le norme e condizioni medesime, fino a che l'esenzione sia ritenuta giustificata dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze e con gli altri Ministeri interessati.

CAPO XVIII.

CONCESSIONE A PRIVATI DEI SERVIZI DELLE CORRISPONDENZE.

SEZIONE 1. — *Parte generale.*

Art. 142.

Quando l'Amministrazione determini di dare in concessione, in una città o in una o più zone di essa, i servizi delle corrispondenze indicati nell'art. 19 del Codice postale, il provvedimento è emesso con decreto del Ministro per le comunicazioni in base ad appositi capitolati speciali d'oneri, approvati dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. La concessione non può essere ceduta a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

Art. 143.

Non possono essere accordate concessioni a minorenni, a persone di dubbia moralità e solvibilità ed a chiunque non possegga, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i requisiti di idoneità e di garanzia per il buon andamento del servizio.

Art. 144.

La ditta concessionaria è sottoposta alla sorveglianza ed al controllo dell'Amministrazione, i cui agenti hanno facoltà di accedere negli uffici del concessionario per controllarne il funzionamento.

Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire i documenti e i registri di servizio che è obbligato a tenere, e fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad accertare la regolarità del servizio. Gli agenti dell'Amministrazione hanno anche facoltà di ritirare, rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio, non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni commesse dai concessionari.

Art. 145.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare una cauzione nella misura richiesta dall'Amministrazione.

Art. 146.

Tra i casi di revoca previsti dall'art. 20 del Codice postale si considerano i seguenti, fermi pure quelli specificati dal Capitolato d'oneri:

a) quando il titolare della concessione incorra in qualsiasi condanna, passata in giudicato, per delitti contro la Patria, o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita o violazione del segreto epistolare;

b) quando il titolare della concessione incorra in qualsiasi condanna che porti la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza;

c) quando il titolare della concessione sia dichiarato fallito;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio che possa arrecare pregiudizio allo Stato o ai privati o possa perturbare la sicurezza pubblica; per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione ed i suoi capi o per offesa alla persona del Re Imperatore, alla famiglia Reale, al Capo del Governo, alle Camere legislative, o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

SEZIONE 2ª. — *Recapito degli espressi postali.*

Art. 147.

La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del Codice postale è accordata previa licitazione privata tra ditte ritenute idonee.

Se la licitazione vada deserta o l'aggiudicazione già avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione può essere fatta a trattativa privata, a ditta ritenuta idonea, la quale si assoggetti alle condizioni stabilite dai capitolati d'oneri, per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la licitazione.

Quando in una medesima città esista una ditta, già concessionaria del servizio di recapito dei telegrammi, la concessione del servizio di recapito degli espressi postali può essere fatta alla medesima con trattativa privata.

SEZIONE 3ª. — *Recapito espressi in loco.*

Art. 148.

L'Amministrazione ha facoltà di accordare ad enti o a privati l'autorizzazione ad accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nell'ambito del territorio del Comune.

L'impresa autorizzata assume il nome di « *Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco* ».

Il numero delle concessioni è limitato in ogni città ad una per ogni 50.000 abitanti. L'Amministrazione nella concessione stabilisce la località in cui l'agenzia deve avere sede.

L'anno di esercizio delle concessioni coincide col periodo stabilito per l'anno finanziario.

Le agenzie non possono stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.

Art. 149.

L'agenzia autorizzata all'accettazione e recapito degli espressi in loco deve corrispondere all'Amministrazione un canone annuo il cui importo viene determinato moltiplicando la quantità degli espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila, per il corrispettivo unitario stabilito col decreto Reale previsto dall'art. 8 del Codice postale; per il primo anno di esercizio il canone viene commisurato al minimo di 3000 espressi.

Il canone annuo dev'essere pagato anticipatamente; qualora, però, l'agenzia recapiti in media oltre 10.000 espressi al mese, l'Amministrazione ha facoltà di consentire il pagamento del canone in dodicesimi anticipati.

Il pagamento del canone viene effettuato mediante lo acquisto di speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il disposto dell'art. 152 non è ammessa la restituzione del canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il canone si riferisce debbono essere restituite intatte all'Amministrazione.

L'Amministrazione tuttavia, quando, a suo insindacabile giudizio, concorrano speciali circostanze, può consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del canone dell'anno successivo.

Art. 150.

Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale, annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data del recapito.

Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca postale non annullata o di francobolli ordinari, che fossero trovati presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque recapitati, si intenderanno accettati, trasportati o recapitati in contravvenzione alla esclusività, senza pregiudizio dei provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri.

Art. 151.

Sei mesi prima della scadenza della concessione l'agenzia può chiederne la rinnovazione.

In questo caso l'agenzia che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, abbia lodevolmente disimpegnato il servizio, è preferita agli altri concorrenti.

L'Amministrazione, però, ha sempre facoltà di stabilire nuove condizioni.

Nel caso di rinnovazione, il nuovo canone, fermo il minimo di 3000 espressi, viene commisurato al numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di esercizio della concessione precedente.

Art. 152.

Le cessazione dell'esercizio o la revoca della concessione, per qualsiasi motivo avvengano, non conferiscono all'agenzia diritto ad alcuna indennità, salvo il rimborso della quota parte del canone, per il periodo di tempo successivo al mese in cui la revoca o la cessazione ebbero effetto, quando la cessazione o la revoca dipendano da fatti non imputabili al titolare della concessione.

Art. 153.

Le agenzie debbono consegnare alla locale Direzione provinciale delle poste, dopo la giacenza di un mese, le corrispondenze di cui non sia stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai mittenti.

Tali corrispondenze, se non siano richieste durante il successivo periodo di giacenza stabilito dall'Amministrazione per le corrispondenze postali, sono sottoposte al trattamento dei rifiuti.

Art. 154.

L'Amministrazione delle poste non assume alcuna responsabilità per il servizio degli espressi eseguito dalle agenzie private.

SEZIONE 4ª. — *Recapito di corrispondenze in loco da parte di ditte, banche, enti in genere.*

Art. 155.

L'autorizzazione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti di qualsiasi genere a recapitare con mezzi propri le loro corrispondenze epistolari ha durata illimitata e riguarda la sola corrispondenza corrente nello ambito del Comune di residenza dell'utente. Quando se ne faccia specifica richiesta l'autorizzazione può essere estesa alle filiali, agenzie o dipendenze dell'utente, esistenti nel Regno, sempre limitatamente all'ambito del territorio dei rispettivi comuni ed è in tal caso sufficiente una sola domanda ed un solo deposito cauzionale.

Non è consentito di comprendere in unica domanda più di una banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico amministratore.

Art. 156.

Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo precedente, il concessionario è tenuto a pagare all'Amministrazione un diritto, la cui misura è stabilita col decreto Reale previsto dall'art. 8 del Codice postale.

Sono esenti dal pagamento di tale diritto le corrispondenze scambiate nell'ambito dello stesso Comune fra le diverse sedi od uffici della medesima ditta, autorizzata al recapito.

Alle ditte ed enti autorizzati è consentito il recapito da Comune a Comune, purchè confinanti, della corrispondenza scambiata, con mezzi propri, fra i vari stabilimenti delle ditte e degli enti stessi, purchè sia corrisposto il diritto dovuto all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta corrispondenza diretta a terzi.

Sono dispensati dall'obbligo di munirsi della concessione e dal pagamento del diritto gli uffici statali ammessi all'esenzione dalle tasse postali.

Art. 157.

Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente, viene corrisposto mediante l'applicazione sulle corrispondenze delle marche previste dall'art. 150, le cui disposizioni sono estese, in quanto compatibili, anche alle Banche, Ditte, Istituti ed Enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze con mezzi propri.

In eccezione alla norma che precede, gli utenti di macchine affrancatrici, autorizzati al recapito in loco con mezzi propri, possono far uso della francatura automatica, invece delle marche per recapito autorizzato.

SEZIONE 5ª. — *Esercizio casellari privati.*

Art. 158.

Chiunque intenda ottenere, ai sensi dell'art. 19, n. 4, del Codice postale, l'esercizio di casellari per la distribuzione delle corrispondenze, anche se queste costituiscano risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su giornali o altri mezzi di pubblicità, deve farne domanda all'Amministrazione postale per il tramite della competente Prefettura.

Il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle comunicazioni con le informazioni sul richiedente e dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Sulla domanda decide il Ministro per le comunicazioni con provvedimento non motivato.

Art. 159.

I proprietari delle case di abitazione, ed i proprietari od esercenti di alberghi o pensioni per la distribuzione delle corrispondenze agli inquilini o ospiti possono servirsi del casellario privato, senza bisogno di concessione.

Sono esclusi da tale eccezione i proprietari di alberghi diurni.

Art. 160.

Alle concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati sono applicabili le disposizioni sul recapito degli espressi in loco effettuato da agenzie private, contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 148, nei primi tre commi dell'art. 151 e nell'art. 154.

Nel decreto di concessione può essere determinata una zona entro la quale l'Amministrazione si obblighi a non dare altre analoghe concessioni.

Le limitazioni previste dal comma precedente e dal terzo comma dell'art. 148 non si applicano alle concessioni richieste da coloro che esercitano il servizio dei casellari come accessorio dell'industria principale da essi gestita, quali le banche, le imprese di pubblicità, le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni, ecc.

Art. 161.

La corrispondenza diretta ai casellari privati, può essere indirizzata o ai singoli destinatari, con l'aggiunta della indicazione del concessionario e del numero della casella, oppure al nome del concessionario, con la semplice aggiunta del numero della casella. Nel secondo caso il concessionario è considerato, a tutti gli effetti, quale « destinatario » della corrispondenza.

Il concessionario deve, comunque, accertarsi delle precise generalità di tutti gli utenti delle caselle e non può affittare le caselle a coloro cui, a termini del Codice postale e del presente regolamento, non possono essere consegnate corrispondenze, nè ai minori dei 18 anni.

Art. 162.

I contratti di noleggio delle caselle, eseguiti dal concessionario, debbono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente numerato e vistato in ogni foglio dall'Amministrazione.

Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le precise generalità dell'utente, il suo domicilio o recapito, il periodo di noleggio e la tassa riscossa.

Art. 163.

Chiunque eserciti senza autorizzazione un servizio di casellario per la distribuzione delle corrispondenze è punito con la multa da lire 200 a 5000, a mente dell'art. 10, secondo comma, del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1076.

Le corrispondenze dirette agli utenti del casellario abusivo, comprese quelle indirizzate al nome dell'esercente, preceduto o seguito dal numero della casella, sono trattenute per essere distribuite in posta, escludendo per esse il pagamento della sopratassa speciale stabilita per le corrispondenze *fermo in posta.*

Art. 164.

Per le caselle effettivamente noleggiate i concessionari sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone corrispondente al 50 % di quello che sarebbe dovuto dal casellista per un'analoga casella gestita direttamente dall'Amministrazione, proporzionando alla tariffa mensile i canoni relativi ai noleggi per diversi periodi di tempo.

Il canone deve essere versato anche per quegli abbonati, le cui corrispondenze, anzichè essere indirizzate al loro nome, sono dirette al concessionario con l'indicazione del numero della casella.

Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che terzi si facciano indirizzare occasionalmente presso Banche od Agenzie di viaggi e che, in attesa del ritiro, siano custodite a titolo gratuito nelle caselle aperte.

Art. 165.

Il prezzo del noleggio delle caselle è stabilito dal concessionario, ma non può essere inferiore, proporzionalmente, al canone mensile stabilito per i casellari gestiti dall'Amministrazione.

Per le caselle chiuse, inoltre, il concessionario deve esigere dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato, di importo non inferiore a quello fissato dall'Amministrazione postale per il proprio servizio di caselle chiuse.

E' vietato di fare usufruire di una casella chiusa a più di un abbonato. Per le caselle aperte che servano a più abbonati, il prezzo del noleggio ed il canone relativo debbono essere stabiliti come se ciascun abbonato usufruisse di una casella a sè.

SEZIONE 6ª. — *Impianti pneumatici privati.*

Art. 166.

L'autorizzazione a privati di impiantare comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato può essere concessa a condizione che il richiedente:

1° dichiari di sottostare a tutte le norme, condizioni ed istruzioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;

2° provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle tubazioni, macchinari od accessori, costituenti il collegamento domandato;

3° paghi all'Amministrazione il canone annuo da essa stabilito per la concessione richiesta, non inferiore in ogni caso a lire mille, oltre le spese per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici di Stato in dipendenza del collegamento pneumatico domandato.

Le corrispondenze che debbono proseguire per la rete pneumatica di Stato, devono essere francate e recare la speciale sopratassa.

La concessione è limitata all'uso del tubo pneumatico per il trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario.

Art. 167.

L'Amministrazione non assume alcuna ingerenza, nè sostiene alcuna spesa per l'allestimento e l'esercizio degli impianti meccanici per uso dei concessionari.

Essa ha però la facoltà di esaminare preventivamente i progetti degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio degli impianti per quanto di sua competenza.

CAPO XIX.

SERVIZI SECONDARI.

SEZIONE 1ª. — *Legalizzazione degli atti.*

Art. 168.

L'Amministrazione può assumere il servizio della trasmissione alle autorità competenti degli atti soggetti a legalizzazione.

Sono a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto stabilito per ogni legalizzazione dal decreto di cui all'art. 8 del Codice postale, le tasse postali di francatura e di raccomandazione sia per l'inoltro degli atti alle autorità competenti a legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso.

Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese viene trasmesso all'autorità che deve effettuare la legalizzazione, mediante vaglia ordinario, la cui tassa è pure a carico del richiedente.

Art. 169.

In caso di perdita non cagionata da forza maggiore di pieghi raccomandati contenenti richieste di legalizzazione di atti e documenti spetta al richiedente l'indennità stabilita per le corrispondenze raccomandate, ai sensi dell'art. 44 del Codice postale.

I reclami concernenti le legalizzazioni degli atti sono soggetti al termine stabilito dall'art. 82 del Codice predetto.

Gli atti che per qualsiasi ragione non fossero ritirati a cura degli interessati, e di cui non si potesse in altra guisa eseguire il recapito, sono sottoposti alle norme stabilite per le corrispondenze inesitate.

SEZIONE 2ª. — *Notificazione degli atti giudiziari e di altri atti di varia natura.*

Art. 170.

Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale gli ufficiali giudiziari fanno uso di speciali buste, di color verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, e di speciali moduli per avvisi di ricevimento, pure di color verde, che vengono forniti gratuitamente dall'Amministrazione postale.

Art. 171.

L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorità giudiziaria o la parte autorizzino l'invio in busta aperta.

Sulla busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del nome, cognome, residenza e dimora del destinatario, con le particolarità atte ad agevolarne la ricerca. L'ufficiale giudiziario vi appone inoltre il numero del repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento, compilato con le indicazioni richieste dallo speciale modello e col numero di repertorio.

Art. 172.

La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi raccomandati con avviso di ricevimento; la restituzione di tale avviso è effettuata pure in raccomandazione.

Le tasse postali dovute, compreso il diritto dell'avviso di ricevimento e della raccomandazione di esso, sono corrisposte all'ufficio postale di partenza all'atto della presentazione di ciascun piego e convertite in francobolli da applicarsi sulla busta del piego stesso.

Art. 173.

Quando l'ufficiale giudiziario sappia, o ritenga, od abbia soltanto il dubbio che la località, cui il piego è diretto, sia eccentrica e, presumibilmente, non dotata di servizio di recapito, deve domandarne l'invio per espresso, pagando il relativo diritto e anticipando le tasse supplementari di recapito nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni, a termini degli articoli 264 e 266.

Gli uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da recapitarsi per espresso, provvedono al recapito con apposito mezzo nei modi stabiliti per il recapito delle corrispondenze per espresso ed in conformità delle norme contenute nell'articolo seguente.

I pieghi che, diretti a persone dimoranti in località non servite da portalettere, non fossero stati inviati per espresso, debbono essere immediatamente restituiti ai mittenti con dichiarazione del motivo del non eseguito recapito.

Art. 174.

Salvo quanto è disposto con l'articolo seguente, la consegna del piego dev'essere fatta al domicilio del destinatario, anche se questi sia abbonato al casellario postale, e personalmente al destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè il consegnatario sia persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Nella impossibilità di effettuarla al destinatario in persona, la consegna può essere fatta al portiere nel solo caso che esso sia all'esclusivo servizio del destinatario medesimo.

L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego, e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla indicazione della qualità del consegnatario.

Il consegnatario analfabeta, o comunque impossibilitato a firmare, dovrà apporre, sia sul registro di consegna che sull'avviso di ricevimento, il segno di croce, convalidato da due testimoni con la propria firma.

Art. 175.

Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali può farsi la consegna, rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento, se ne farà menzione sull'avviso stesso, con indicazione del nome e cognome della persona che rifiuta di firmare e della sua qualità se trattasi di persona diversa dal destinatario.

In caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, che equivale a rifiuto del piego, questo è depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente postale ne avrà rilasciato avviso presso il destinatario. Di ciò è ugualmente fatta menzione sull'avviso di ricevimento, che è subito recapitato al mittente.

Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente con l'annotazione « *rifiutato dal destinatario* ». Nel caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario ne curi il ritiro, l'impiegato postale dovrà compilare un duplicato dell'avviso di ricevimento che, completato in ogni sua parte e firmato dal destinatario, sarà spedito subito al mittente in raccomandazione ed in esenzione di tassa.

Art. 176.

Nel caso di cambiamento di domicilio o di residenza del destinatario l'agente o l'ufficiale postale scrive, a tergo della busta del piego, l'indicazione del nuovo recapito, quando sia a sua cognizione.

Se il destinatario è irreperibile, viene fatta a tergo della busta analoga annotazione.

Nell'uno o nell'altro caso il piego è, a corso di posta, restituito al mittente con le formalità stabilite dalle istruzioni postali.

Art. 177.

L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato in ogni sua parte, e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la data dello stesso giorno di consegna. Esso è subito spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dal mittente.

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcun indennizzo. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato contenente le indicazioni prescritte dagli articoli precedenti ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Art. 178.

Sono estese alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti atti giudiziari da notificare le disposizioni dell'art. 7 del Codice postale.

Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita per le raccomandate smarrite, con le norme indicate all'art. 44 del Codice anzidetto.

Il pagamento dell'indennità è fatto all'ufficiale giudiziario mittente, il quale ne corrisponderà l'importo alla parte che richiese la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata disposta dall'Autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dello ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versato a favore dell'Erario.

Art. 179.

Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono all'usciere presso l'ufficio di conciliazione, in quanto siano applicabili.

Art. 180.

Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato col R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sulla tutela delle strade e sulla circolazione, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertata la contravvenzione.

Per tale notificazione l'ufficio suddetto può valersi della disposizione contenuta nell'art. 52 del Codice postale, mettendo a carico del destinatario le tasse di spedizione dei pieghi, sui quali deve essere apposto il regolare bollo di contrassegno.

Se il destinatario, o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare la tassa di cui il piego medesimo è gravato, è applicabile il disposto della lettera *c*) dell'articolo seguente, e la notificazione s'intende eseguita anche a tutti gli effetti dell'art. 124 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 181.

Alle notificazioni degli atti tavolari nei territori annessi, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme che regolano la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, salva l'osservanza delle disposizioni seguenti:

a) i pieghi sono muniti del bollo di contrassegno dello ufficio tavolare mittente, e spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso;

b) i pieghi hanno corso con tassa a carico dei destinatari, a norma dell'art. 52 del Codice postale;

c) il rifiuto da parte dei destinatari a pagare le tasse di cui i pieghi sono gravati equivale a rifiuto dei pieghi stessi e in tal caso la notificazione si ha come eseguita;

d) i pieghi indirizzati ad uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato hanno corso in esenzione di tassa; essi, però, non possono essere accompagnati da avvisi di ricevimento.

Art. 182.

Le notificazioni ai contribuenti delle nuove iscrizioni o variazioni al ruolo delle imposte e delle eventuali rettificazioni delle denunzie possono essere effettuate dai messi comunali a mezzo della posta, con le stesse norme che regolano la notificazione degli atti giudiziari.

SEZIONE 3ª. — *Registrazione di verbali e sentenze di giudici conciliatori.*

Art. 183.

Nei Comuni che non sono sedi di uffici del registro, i cancellieri degli uffici di conciliazione, per provvedere alla registrazione dei verbali e delle sentenze, riscuotono in precedenza dalle parti le relative tasse, comprese quelle postali, e passano all'ufficio di posta locale con un elenco in doppio esemplare, le copie dei verbali o delle sentenze e le somme occorrenti.

L'ufficio postale converte la somma occorrente per la registrazione in un vaglia per tasse e concessioni a favore del competente procuratore del registro e applica nei modi d'uso le tasse postali per l'emissione del vaglia e per l'invio degli atti. Rilascia ricevuta al cancelliere, restituendo un esemplare dell'elenco, e trasmette l'altro esemplare, col vaglia e con le copie dei verbali o delle sentenze, al procuratore del registro mediante piego raccomandato.

Il procuratore del registro restituisce i verbali e le sentenze, dopo averne effettuata la registrazione, insieme con lo elenco pervenutogli, allo ufficio postale, e questo ne esegue la consegna al cancelliere, ritirando la ricevuta precedentemente rilasciata.

In caso di smarrimento l'Amministrazione corrisponde la indennità stabilita per gli oggetti raccomandati.

SEZIONE 4ª — *Dichiarazione dei redditi e dei patrimoni assoggettabili alle diverse imposte dirette. — Ricorsi.*

Art. 184.

Le dichiarazioni dei redditi e dei patrimoni assoggettabili alle diverse imposte, nonchè i ricorsi contro gli accertamenti e contro i ruoli, contro le rettifiche e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza, in materia di redditi soggetti alle imposte dirette, possono essere spediti dai contribuenti all'ufficio delle imposte competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Agli effetti del computo dei termini si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal bollo postale, che dovrà essere apposto anche sul modulo della dichiarazione o sul ricorso.

A tal fine le dichiarazioni ed i ricorsi di cui trattasi dovranno essere presentati aperti agli uffici postali, i quali vi apporranno il proprio bollo a data sulla prima pagina, in alto, nello spazio bianco utilizzabile, e quindi li includeranno, insieme con gli eventuali allegati, in presenza dell'esibitore, nella busta all'uopo predisposta dal mittente.

Le tasse postali debbono essere corrisposte dal mittente.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai ricorsi diretti alla Commissione centrale per le imposte dirette contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali emesse in sede di appello dalla Giunta provinciale amministrativa.

SEZIONE 5ª. — *Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.*

Art. 185.

Gli uffici postali possono essere incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione degli spiriti con le norme dettate dal Ministero delle finanze.

Tale servizio sarà affidato agli uffici postali in via sussidiaria, quando ai bisogni del commercio si dimostrino insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo, e cioè: le dogane e le sezioni di dogana, gli uffici tecnici erariali, i magazzini di deposito e gli uffici di vendita dei generi di monopolio, le brigate della R. Guardia di finanza, gli agenti addetti alla vigilanza nelle fabbriche e negli opifici, le agenzie delle imposte, gli uffici del registro e i ricevitori del lotto.

Per ciascuna bolletta rilasciata gli uffici postali riceveranno un compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze.

SEZIONE 6ª. — *Consegna di titoli di pagamento a creditori della R. Marina.*

Art. 186.

Gli uffici postali situati in località dove non esistono autorità marittime sono incaricati di consegnare ai rispettivi intestatari i titoli di pagamento con i quali la R. Marina soddisfa i suoi impegni verso terzi creditori.

I titoli, muniti del rispettivo modulo di quietanza, vengono direttamente spediti agli uffici postali dai competenti uffici del Ministero della Marina e dai Comandi ed Autorità periferiche.

Gli uffici postali consegnano i titoli ai rispettivi intestatari con le cautele in uso per il pagamento dei vaglia postali e col ritiro della firma sul modulo di quietanza, nello spazio a ciò destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma.

Le quietanze sono trasmesse in raccomandazione alla autorità marittima mittente.

I titoli che per qualsiasi ragione non possono essere consegnati vengono restituiti, insieme coi moduli di quietanza e con foglio di accompagnamento esplicativo, all'Autorità dalla quale pervennero.

TITOLO II.

Pacchi.

CAPO I.

PACCHI POSTALI.

Art. 187.

Gli uffici postali non accettano pacchi che contengano:

a) oggetti la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

b) materie esplosive o infiammabili;

c) oggetti e merci per l'estero, di cui sia vietata l'introduzione nei paesi di transito o di destinazione;

d) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi di putrefazione, o che non possano, stante la durata del trasporto, giungere a destinazione senza putrefarsi;

e) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.

Art. 188.

I commestibili, i liquidi, il seme di bachi, e in genere tutti gli oggetti e le merci che possano facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi ammessi al trasporto, sono accettati a rischio del mittente, anche se ciò non risulti da esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione postale non risponde della rottura, della dispersione, del naturale deperimento di tali oggetti e merci, nè della morte degli animali, sebbene dal mittente siano state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione di essi.

L'accettazione dei generi di monopolio dello Stato e di altri prodotti ed oggetti la cui circolazione nel Regno o la cui esportazione sia vincolata a determinate prescrizioni o restrizioni, è subordinata alla constatazione da parte degli uffici postali che siano state osservate ed adempiute dal mittente le speciali norme vigenti in materia.

L'Amministrazione postale non assume responsabilità per le conseguenze della eventuale accettazione, da parte degli uffici, di pacchi postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente articolo o per i quali non siano state osservate le prescritte formalità.

Essa è soltanto tenuta, per i pacchi postali diretti all'estero e respinti dalla frontiera italiana, a rimborsare l'ammontare dei diritti territoriali e marittimi dovuti alle Amministrazioni estere, purchè l'accettazione non sia stata effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto.

Art. 189.

Sono considerati *ingombranti*, oltre i pacchi postali che eccedono le dimensioni stabilite, anche quelli che per la loro forma, la loro fragilità, o la natura del loro contenuto, richiedono precauzioni speciali durante il trasporto.

Art. 190.

Per la spedizione di ciascun pacco postale deve essere usato un bollettino di valore corrispondente all'importo della tassa dovuta.

Qualora la tassa sia superiore al valore del bollettino, la francatura deve essere completata, a cura del mittente, mediante apposizione sul bollettino stesso di speciali francobolli formati di due parti, di cui la prima è apposta sul bollettino, e la seconda sulla ricevuta di cui al successivo art. 195. Se i francobolli sono applicati in senso inverso a quello prescritto si considerano come non applicati.

La francatura del bollettino può essere effettuata anche a mezzo di apposite macchine affrancatrici.

L'Amministrazione può autorizzare gli utenti di tali macchine affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro uso dei bollettini senza valore, con le caratteristiche che saranno da essa determinate; tali bollettini dovranno essere sempre francati a mezzo di macchine affrancatrici.

Art. 191.

Il bollettino di spedizione deve essere compilato in ogni sua parte dal mittente del pacco.

Se il pacco è assicurato o gravato di assegno, sul bollettino deve essere indicato, senza cancellature, nè correzioni, l'importo del valore dichiarato e dell'assegno, e, nel caso di pacco assicurato, deve essere riprodotta anche l'impronta dei suggelli di chiusura.

Il mittente può aggiungere sul tagliando del bollettino di spedizione una comunicazione riguardante il pacco.

Deve inoltre indicare sul verso del bollettino in qual modo intenda disporre del pacco nel caso in cui non possa essere effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario. La disposizione deve essere riprodotta sul pacco.

Art. 192.

Unitamente al bollettino di spedizione il mittente dovrà presentare, all'atto dell'impostazione, gli altri documenti prescritti da leggi o da regolamenti speciali e dalle relative istruzioni ministeriali.

Art. 193.

Il pacco deve essere, a cura del mittente, rivestito di un involucro suggellato, tale da ben garantire il suo contenuto e da non permettere che la manomissione possa essere tentata senza lasciare tracce apparenti di violazione.

Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere qualsiasi pericolo di danno alle persone e alle cose e da essere preservato dai danni che potrebbero arrecargli l'attrito, la pressione e l'umidità, avuto riguardo al peso, alla qualità della merce e alla durata del trasporto.

L'Amministrazione può ammettere anche al trasporto senza alcun involucro o imballaggio determinati oggetti non disgregabili ed esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi, liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori in polvere e materie infiammabili o pericolose alla salute pubblica di cui sia tuttavia ammessa la spedizione.

Il mittente è responsabile degli eventuali danni che può cagionare il difetto di confezione del pacco da esso spedito.

Art. 194.

Il pacco deve portare l'indirizzo chiaro e preciso del destinatario e quello del mittente, identici a quelli indicati sul bollettino di spedizione.

L'indirizzo deve essere scritto sul pacco stesso, o, tranne il caso in cui questo sia assicurato, su di una etichetta saldamente attaccata ad esso.

Ai lati dell'indirizzo e sul bollettino di spedizione debbono essere indicati gli oggetti contenuti nel pacco, specificando, se trattasi di merce soggetta a imposta di consumo, il peso netto per ciascuna specie degli oggetti stessi.

Sul pacco assicurato deve essere inoltre indicato, al di sopra dello indirizzo, in tutte lettere e cifre, l'ammontare della dichiarazione di valore senza cancellature o correzioni.

Non sono ammessi indirizzi scritti con matita non copiativa o formati con cifre o sole iniziali, salvo che queste non rappresentino il nominativo di Ditte, Società, Istituti, ecc. nè indirizzi sconci, ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico.

Art. 195.

Per ciascun pacco impostato è rilasciata al mittente ricevuta recante l'indicazione del destinatario, la data di accettazione, il peso ed eventualmente l'ammontare del valore dichiarato e dell'assegno.

Per i pacchi assicurati anche contro i rischi di forza maggiore deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul pacco la indicazione « *F. M.* ».

Art. 196.

Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo bollettino di spedizione, ai sensi del precedente articolo 191, il mittente può disporre soltanto nei seguenti sensi: il rinvio del pacco, la rispedizione o il divieto di rispedizione, la consegna ad altro destinatario (eventualmente senza riscuotere l'assegno o riscuotendo una somma inferiore a quella indicata), l'invio di un avviso di giacenza, la vendita a suo rischio e pericolo o l'abbandono del pacco.

L'abbandono non esonera però il mittente dal pagamento di tutte le spese di cui il pacco fosse gravato.

Art. 197.

Il mittente ha diritto di ritirare i pacchi postali prima della partenza. Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi siano opposizioni, sequestri o pignoramenti, può chiederne il rinvio, farne cambiare la destinazione e l'indirizzo e annullare o diminuire l'importo dell'assegno. In tal caso è applicabile la disposizione dell'articolo 42.

Nel caso di restituzione al mittente di pacco diretto all'estero non ancora partito o rimesso alle Amministrazioni estere, è ammesso il rimborso della quota parte delle tasse spettante alle dette Amministrazioni.

Il destinatario ha diritto di rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, di richiedere la consegna al nuovo domicilio o la rispedizione nella nuova località di residenza.

Art. 198.

I pacchi postali provenienti da fuori del Regno sono aperti negli uffici di sdoganamento stabiliti dall'Amministrazione, in presenza degli impiegati postali che rappresentano il destinatario, per l'applicazione dei diritti doganali dovuti sulle merci da importare ed eventualmente anche delle penalità di cui le merci stesse fossero passibili.

Possono egualmente essere aperti, con le stesse formalità, i pacchi diretti fuori del Regno, per l'applicazione dei diritti doganali sulle merci da esportare e delle penalità di cui eventualmente fossero passibili.

Art. 199.

L'applicazione dell'imposta di consumo sulle merci contenute nei pacchi postali e delle relative penalità è di competenza degli uffici postali di destinazione, ed è eseguita in base alle dichiarazioni del contenuto dei pacchi stessi fatta dai rispettivi mittenti, salvo gli eventuali accertamenti indicati nell'articolo 203.

Art. 200.

I pacchi postali sono di regola recapitati a domicilio a cura della Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati *fermi in posta* od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in località sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale.

E' data facoltà all'Amministrazione postale di determinare i limiti di valore entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti postali e doganali possano essere recapitati a domicilio.

Per il recapito a domicilio dei pacchi postali, a mezzo di collettorie o portalettere rurali, l'Amministrazione può stabilire anche un limite di peso.

Art. 201.

I pacchi postali che non possono essere recapitati a domicilio, quelli non potuti consegnare per qualsiasi motivo al destinatario, sebbene portati a domicilio, e quelli indirizzati *fermi in posta* sono distribuiti in ufficio.

In tal caso deve essere inviato gratuitamente al destinatario un avviso per informarlo dell'arrivo del pacco.

Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il pacco è considerato come inesitato e ad esso sono applicabili le norme degli articoli 205 e 206.

Il predetto termine è portato a un mese per i pacchi di cui non sia stato possibile notificare l'avviso al destinatario e per quelli indirizzati fermi in posta.

Art. 202.

La consegna dei pacchi postali è eseguita in conformità delle disposizioni dei precedenti articoli 36 e 37, considerando quelli ordinari come corrispondenze raccomandate e quelli assicurati come corrispondenze assicurate.

Art. 203.

Oltre che nel caso previsto dal precedente art. 198, un pacco postale può essere aperto in qualunque ufficio, a richiesta dei funzionari e degli agenti finanziari, per sospetto di contravvenzione alle leggi sulle dogane, sui monopoli ed in genere a tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi sono chiamati ad applicare o a far osservare.

L'ufficio postale di destinazione può invece aprire il pacco per il quale vi sia fondato sospetto che contenga merci, non dichiarate, il cui trasporto è vietato, o soggette alla imposta di consumo, o corrispondenze in frode alla esclusività

L'apertura di un pacco postale nell'ufficio di destinazione è eseguita in presenza del destinatario, che è invitato ad assistervi o a farsi rappresentare.

In caso di rifiuto o di mancata presentazione del destinatario il pacco è considerato come inesitato e non può essere restituito al mittente, nè consegnato ad altro destinatario senza la ricognizione del contenuto per l'applicazione delle eventuali penalità.

Qualora sia accertata contravvenzione deve essere compilato apposito verbale.

Art. 204.

Effettuato il pagamento dei diritti doganali, dell'imposta di consumo, delle tasse, sopratasse e ammende eventualmente gravanti sul pacco postale, al destinatario debbono essere consegnate, a seconda dei casi, le bollette doganali e quelle della imposta di consumo, e copie dei verbali di contravvenzione.

Gli eventuali reclami per indebito pagamento possono essere fatti anche su carta libera, con l'osservanza, per quelli relativi a dazi doganali o all'imposta di consumo, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti in materia.

Nel caso di rifiuto di pacchi postali da parte del destinatario o di irreperibilità di questo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere contro il mittente per il pagamento delle tasse, sopratasse e ammende.

Art. 205.

Qualora il mittente abbia richiesto, a norma dell'articolo 196, la segnalazione di giacenza del pacco postale non potuto recapitare o rifiutato dal destinatario, l'Amministrazione gli notifica la giacenza a mezzo di uno speciale avviso.

Uguale avviso gli è inviato se il pacco sia trattenuto, in corso di trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti da forza maggiore.

In risposta all'avviso di giacenza, il mittente può rettificare l'indirizzo, dare una delle disposizioni indicate nell'art. 196 o chiedere che il destinatario sia di nuovo invitato a ritirare il pacco, riducendo l'assegno o assumendo il pagamento dei diritti di cui sia eventualmente gravato.

Gli avvisi e le risposte hanno corso gratuitamente.

In attesa della risposta all'avviso di giacenza, l'ufficio può, a richiesta del destinatario, consegnargli il pacco o rispedirlo alla sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente.

Art. 206.

Il pacco postale di cui non sia possibile la consegna al destinatario è rinviato al mittente, salvo che questi non abbia disposto che sia venduto a suo rischio e pericolo o che sia considerato come abbandonato.

Il rinvio viene effettuato subito se il mittente abbia omesso di dare, all'atto dell'impostazione, le disposizioni preventive di cui all'art. 196, o se esse, o quelle date in risposta all'avviso di giacenza, non siano ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco.

Qualora il mittente non abbia data risposta all'avviso di giacenza, il rinvio è eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso.

Art. 207.

La tassa a cui è soggetto il pacco postale rispedito è riscossa, se non pagata anticipatamente, all'atto della consegna del pacco stesso.

Nessuna successiva rispedizione può essere eseguita senza il pagamento, da parte del richiedente, della tassa relativa alla rispedizione precedente.

Non è soggetta a tassa la rispedizione effettuata tra due località facenti parte dello stesso Comune.

La rispedizione all'estero di un pacco proveniente dall'interno del Regno può essere effettuata solo se siano osservate tutte le formalità prescritte per i pacchi diretti all'estero e siano pagate le relative tasse di spedizione.

Art. 208.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di custodia, il periodo di giacenza gratuita di un pacco postale, nel caso in cui l'avviso di cui all'art. 201 non abbia potuto essere consegnato per irreperibilità del mittente o del destinatario, o nel caso di pacco diretto fermo in posta, decorre dalla data di spedizione dell'avviso stesso.

La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico del pacco.

Nel caso di rispedizione o di rinvio all'origine del pacco le tasse di custodia eventualmente applicate dai vari uffici si cumulano fino al limite massimo stabilito dal decreto di cui all'art. 8 del Codice postale.

Art. 209.

Il destinatario o, in caso di rinvio all'origine, il mittente ha diritto di chiedere che il pacco avente tracce esteriori di violazione o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto in sua presenza per verificarne il contenuto.

Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti esistenti, e, per i pacchi provenienti da fuori del Regno, in base alle bollette di sdoganamento, si accertino deficienze od avarie, l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche dal destinatario o dal mittente. I funzionari di dogana devono, se richiesti, prestarsi a concorrere, con quelli delle RR. Poste, nelle constatazioni di guasti, avarie, deficienze od altro nei pacchi postali soggetti a vincoli o formalità doganali, ed a sottoscrivere i documenti comprovanti le fatte constatazioni.

Il destinatario o il mittente è libero di rifiutare o di ritirare il pacco verificato, pagando, nel secondo caso, tutti i diritti di cui sia eventualmente gravato.

Se il pacco è gravato di assegno o di dazi doganali, il destinatario è tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando l'importo dello assegno, dei dazi e degli altri diritti di cui il pacco sia gravato.

Procedutosi alla verifica egli è tenuto, in ogni caso, a ritirare il pacco, che a tutti gli effetti si considera consegnato.

Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di rifiuto, hanno la facoltà di richiedere copia dei verbali compilati.

Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato in sua presenza fa fede anche nei confronti del mittente, quanto alla quantità, qualità e stato del contenuto del pacco, se il mittente medesimo non abbia mosso altre eccezioni sull'integrità del pacco all'atto del ritiro e chiesta una nuova verifica.

La consegna del pacco verificato al destinatario o al mittente lascia impregiudicato il loro eventuale diritto alle indennità previste dalla legge.

Art. 210.

Il pacco, il cui contenuto debba essere venduto o distrutto, è aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione.

La vendita è fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone, sotto deduzione delle spese, tasse, sopratasse e imposte gravanti sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al destinatario.

In caso di rifiuto da parte del mittente o del destinatario, l'importo ricavato dalla vendita è subito incamerato dall'Amministrazione postale.

Tanto per la vendita, quanto per la distruzione deve essere compilato il relativo verbale, che, nel primo caso, deve essere firmato anche dall'acquirente.

Art. 211.

L'inoltro dei pacchi urgenti è effettuato con i mezzi ferroviari, tramviari, automobilistici, di navigazione interna e di procacciato, anche se impiegati dall'Amministrazione per l'invio delle sole corrispondenze in base alle leggi e convenzioni vigenti.

Il loro recapito viene eseguito con i mezzi ordinari, salvo che sia stato pagato il diritto di recapito per espresso.

Art. 212.

Per essere ammessi a usufruire della speciale tariffa prevista dall'art. 62 del Codice postale, i pacchi postali contenenti abiti civili delle reclute o dei richiamati alle armi debbono essere spediti per il tramite dell'Autorità militare, che deve convalidare la regolarità della spedizione, apponendo sul pacco e sul relativo bollettino apposita attestazione.

Art. 213.

I recipienti vuoti di ritorno sono ammessi alla speciale tariffa prevista dall'art. 62 del Codice postale purchè sia provato che essi abbiano servito per la spedizione di pacchi recapitati da non oltre quindici giorni e siano indirizzati ai mittenti dei pacchi stessi.

I recipienti vuoti debbono essere spediti senza imballaggio e, se del caso, fermati con una semplice ammagliatura, in modo da potersi facilmente verificare.

Essi non possono essere assicurati, nè gravati di assegno.

CAPO II.

Concessione del trasporto dei pacchi.

Art. 214.

Chiunque intenda di eseguire, per conto di terzi, il trasporto di pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi deve farne domanda al Ministero delle comunicazioni, corredandola dei documenti prescritti dall'Amministrazione postale e comprovando di essere già autorizzato a esercitare la sua attività in base alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 215.

La concessione risulta da certificato rilasciato dall'Amministrazione postale; ha durata illimitata ed è valevole anche per tutte le agenzie o filiali del concessionario, purchè esse siano indicate nella domanda di concessione.

Tra i casi di revoca della concessione previsti dall'articolo 20 del Codice postale sono considerati quelli indicati dall'art. 146 del presente regolamento.

Art. 216.

I pacchi e colli soggetti alla esclusività debbono essere dal concessionario descritti, prima di iniziare il trasporto, su appositi bollettari o blocchetti numerati, a madre e figlia.

Su ciascuna parte delle bollette deve essere chiaramente indicato: il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente, e il peso dell'oggetto.

Le matrici dei bollettari devono essere conservate dal concessionario almeno per un anno.

Ciascun mese, nelle date e agli uffici stabiliti dall'Amministrazione postale, il concessionario dovrà esibire, per gli opportuni controlli, le matrici dei bollettari esauriti nel mese precedente.

Art. 217.

La bolletta figlia deve accompagnare il pacco o collo durante l'intero percorso e servire come documento di consegna al destinatario.

Art. 218.

Il diritto a favore dell'Amministrazione postale, stabilito dal R. decreto previsto dall'art. 8 del Codice postale, è commisurato al peso di ciascun pacco o collo soggetto alla esclusività.

Le spedizioni della stessa qualità di merce, di peso complessivo superiore ai 20 kg. suddivisa in più colli o priva di imballaggio e caricata alla rinfusa, non sono soggette al pagamento del diritto di cui sopra, purchè siano dirette dallo stesso mittente allo stesso destinatario e siano accompagnate da regolare fattura o copia di essa. Se la spedizione è di peso inferiore ai 20 kg. viene considerata come unico collo e per essa deve essere corrisposto il relativo diritto.

Ai fini di cui al precedente comma i vettori non possono costituirsi mittenti o destinatari.

Art. 219.

Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione postale si effettua mediante l'applicazione dei francobolli speciali, in uso per la spedizione di pacchi postali, sui bollettari di cui all'art. 216, in modo che la prima parte dei francobolli stessi rimanga sulla matrice e la seconda sulla figlia.

I francobolli devono essere annullati con bollo a data, subito dopo la loro applicazione.

Art. 220.

Anche per ciascun pacco o collo da o per l'estero, di peso sino a 20 chilogrammi, affidato per il trasporto nell'interno del Regno a concessionari, è dovuto il diritto a favore dell'Amministrazione postale.

Art. 221.

Agli effetti delle penalità stabilite dall'art. 58 del Codice postale, si considera come non avvenuto il pagamento del diritto spettante all'Amministrazione se durante il trasporto si riscontri che i pacchi o colli non siano accompagnati dalle relative bollette o che queste non siano munite dei prescritti francobolli.

Egualmente il pagamento si considera come non avvenuto qualora si accerti che sulle matrici dei bollettari, sottoposti a verifica, non siano applicati i relativi francobolli, o che sulle matrici o sulle bollette i francobolli siano applicati in senso inverso di quello prescritto nel precedente art. 219.

Art. 222.

Il concessionario è obbligato a permettere l'accesso nei suoi uffici e recapiti, oltre che agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti postali incaricati del controllo, e a mettere a loro disposizione tutti i bollettari, registri e documenti dai quali risultino le operazioni di trasporto effettuate.

Detti impiegati ed agenti hanno anche facoltà di ritirare, rilasciandone ricevuta, quei bollettari che a loro giudizio non risultino regolari e i documenti comprovanti le infrazioni commesse dal concessionario.

Art. 223.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il trasporto dei pacchi e colli esercitato da agenzie private.

TITOLO III.

Disposizioni comuni alle corrispondenze e ai pacchi.

CAPO I.

ESCLUSIVITÀ.

Art. 224.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono aderire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli inviti degli agenti postali per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi postali.

Salvo il disposto del successivo art. 229, i detti ufficiali di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere a perquisizioni su tutti i mezzi di trasporto, terrestri, acquei, ed aerei, adibiti a servizio pubblico, escluse le persone dei viaggiatori, e su tutti indistintamente gli addetti a tali servizi, come pure sul personale viaggiante postale, sui procaccia e portalettere rurali delle poste, e devono sequestrare gli oggetti trasportati in contravvenzione alla esclusività, fatta eccezione pei pacchi ai sensi del successivo art. 226.

Art. 225.

Per *privato*, nel senso degli articoli 37, lettera *a*) e 57, lettera *c*) del Codice postale, s'intende chi non faccia professione di vettore, nè sia addetto ad imprese di trasporti o commissioni.

Art. 226.

Gli oggetti di corrispondenza sequestrati, ai sensi del precedente art. 224, debbono essere consegnati al più presto, con una copia del verbale, all'ufficio di posta locale o prossimo, per essere distribuiti od avviati a destinazione. Il verbale originale è rimesso invece all'Autorità giudiziaria competente.

Gli oggetti di corrispondenza sequestrati sono sottoposti a carico del destinatario alla tassa delle corrispondenze non francate.

I pacchi trasportati in contravvenzione sono lasciati in possesso del vettore per l'ulteriore corso.

Art. 227.

Quando, in occasione dell'accertamento di una contravvenzione per il trasporto o recapito di corrispondenze o pacchi, si constati che anche anteriormente il contravventore abbia eseguito altri trasporti o recapiti simili, se ne fa speciale menzione nel verbale per l'applicazione delle ammende comminate dal Codice postale.

CAPO II.

SEGRETO D'UFFICIO E SEGRETO EPISTOLARE.

Art. 228.

A richiesta del mittente o del destinatario possono rilasciarsi certificati che attestino la spedizione o la consegna delle corrispondenze raccomandate od assicurate e dei pacchi.

All'infuori di questo caso è vietato agli uffici di dare copia di ricevute o di corrispondenze, di rilasciare certificati relativi alla impostazione od alla consegna di qualsiasi oggetto e di dichiarare anche verbalmente, a richiesta di chiunque, se una data spedizione esista od abbia avuto corso, salvo il disposto dell'art. 12, secondo comma, del Codice postale.

Art. 229.

La vigilanza sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta agli uffici postali.

Qualora i funzionari ed agenti della dogana, i militari della Regia guardia di finanza, e gli agenti dell'imposta di consumo o gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza abbiano ragione di sospettare che nei veicoli o nei dispacci postali, contenenti corrispondenze o pacchi, siano trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in contravvenzione a qualsiasi disposizione di legge, hanno soltanto facoltà di accompagnare i veicoli e i dispacci stessi all'ufficio di posta e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza senza violare le dette corrispondenze.

Le stesse norme valgono per le bolgette degli agenti rurali delle poste.

E' vietato ai detti impiegati doganali, agenti dell'imposta di consumo, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, salvo il caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture delle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, su quelle delle tramvie, sui piroscafi e sui velivoli, senza un'esplicita autorizzazione dell'Amministrazione postale od una ordinanza dell'Autorità giudiziaria.

E' riservata però agli impiegati doganali ed ai funzionari di pubblica sicurezza, la facoltà di visitare i veicoli della posta provenienti o diretti all'estero.

Art. 230.

Nel caso previsto dall'art. 79 del Codice postale l'invito alle persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato.

Delle operazioni di apertura deve essere esteso circostanziato verbale.

Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza o pacco gli appartiene.

Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere all'apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.

CAPO III.

RESPONSABILITÀ.

Art. 231.

L'Amministrazione postale non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che possano derivare ai mittenti o ai destinatari delle corrispondenze e dei pacchi in conseguenza di adempimenti imposti da leggi finanziarie.

CAPO IV.

TRASPORTI.

Art. 232.

I concessionari di ferrovie e di tramvie sono obbligati ad eseguire gratuitamente il trasporto e lo scambio delle corrispondenze postali e, col compenso stabilito dalle disposizioni legislative vigenti, anche dei pacchi postali.

Art. 233.

I concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari e ascensori in servizio pubblico sono tenuti ad eseguire gratuitamente il trasporto e lo scambio degli effetti postali nei limiti di peso stabiliti nel disciplinare di concessione.

Art. 234.

Le imprese esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie in base a regolare concessione od a semplice autorizzazione del Ministero competente hanno l'obbligo di eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Il trasporto è gratuito per le corrispondenze postali fino al peso complessivo di 40 chilogrammi per ogni viaggio di andata e di ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea, senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione e gli intraprenditori.

All'infuori del limite di peso predetto l'Amministrazione può utilizzare i servizi automobilistici e filoviari per il trasporto in pieno di tutti gli effetti postali, corrispondendo agli intraprenditori un canone annuo stabilito in base alle disposizioni vigenti ed alle convenzioni speciali.

Art. 235.

Gli intraprenditori di servizi periodici con vetture hanno l'obbligo di trasportare gratuitamente, fino al peso di 20 chilogrammi per ogni viaggio di andata e di ritorno, le corrispondenze postali per i luoghi di loro destinazione e per le località lungo la linea, senza pregiudizio delle convenzioni che potranno essere stipulate fra essi e l'Amministrazione delle poste.

Art. 236.

I concessionari di servizi di navigazione marittima e interna, comunque sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione.

Gli esercenti linee di navigazione marittima e interna non contemplate nel comma precedente hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni da stipularsi con l'Amministrazione delle poste, e, quando ne sia il caso, nell'atto di concessione del guidone postale a termine delle disposizioni vigenti.

In ogni caso i capitani delle navi mercantili ed i loro raccomandatari sono obbligati a ricevere e trasportare gratuitamente le corrispondenze loro consegnate dagli agenti dell'Amministrazione delle poste o dai consoli italiani all'estero.

Art. 237.

I concessionari di linee di navigazione aerea sono obbligati a trasportare gratuitamente chilogrammi tre di corrispondenze postali per ogni viaggio in partenza da aeroporti situati nel Regno o nelle Colonie e Possedimenti italiani ed a trasportare pure gratuitamente i pieghi diplomatici provenienti dal Ministero degli Affari Esteri e diretti alle RR. Ambasciate e Legazioni e quelli provenienti dalle RR. Ambasciate e Legazioni e diretti all'anzidetto Ministero.

I detti concessionari hanno inoltre l'obbligo di trasportare gli altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di peso e fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni.

Per particolari contingenze, il limite del trasporto gratuito di tre chilogrammi di corrispondenze, previsto dal primo comma del presente articolo, può essere ridotto. Ove si tratti di linee aeree transoceaniche potrà concedersi la totale esenzione dall'obbligo del trasporto gratuito.

CAPO V.

FABBRICAZIONE, USO E SMERCIO DELLE CARTE-VALORI POSTALI.

Art. 238.

Salva la disposizione dell'art. 239 del presente regolamento, l'istituzione, la soppressione e la modificazione dei tipi e specie delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 21 del Codice postale.

Nel caso di soppressione o di modificazione di carte valori, sono fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso da parte del pubblico e il cambio.

Quando concorrano particolari ragioni, l'Amministrazione ha facoltà di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo un periodo di tempo entro il quale è ammesso il cambio.

Art. 239.

La emissione di carte valori postali per commemorare o celebrare avvenimenti di straordinaria importanza nazionale è autorizzata con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri. Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ne sono stabiliti i valori e le caratteristiche.

La emissione è attuata a cura esclusiva dello Stato, senza ingerenza degli enti o comitati promotori, e normalmente senza aggiunta di sopraprezzo.

Eccezionalmente può essere stabilito un tenue soprapprezzo a favore di enti o istituti che saranno designati nella convenzione con l'ente o comitato promotore. In tal caso le spese relative alla emissione delle carte valori sono a carico dell'ente o comitato promotore e le convenzioni suddette devono essere sottoposte, prima della loro approvazione, al preventivo assenso del Ministero delle finanze.

Le carte valori commemorative destinate ad uso delle Colonie o dei Possedimenti italiani, devono portare, normalmente, disegni diversi da quelli delle analoghe carte-valori emesse per il Regno.

E' vietata qualsiasi cessione gratuita di carte valori postali a favore degli enti o comitati promotori, anche dopo che ne sia cessata la validità.

Art. 240.

La vendita dei francobolli, delle cartoline, dei biglietti postali e dei bollettini per pacchi è fatta indistintamente da tutti gli uffici postali. La rivendita è fatta dagli spacciatori

di generi di monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma può anche essere affidata ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione postale.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che sieno sufficientemente provvedute di carte valori postali.

Le autorizzazioni possono essere revocate.

E' vietato ai venditori e rivenditori di carte valori postali di venderne o di rivenderne a prezzi diversi da quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui sono provveduti dall'Amministrazione postale, e di farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.

I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

L'aggio può essere accordato anche ai rivenditori appartenenti a talune categorie di agenti postali, ed è in tal caso applicabile pure alla vendita delle marche per recapiti autorizzati.

I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle carte valori che ritirano.

Art. 241.

E' data facoltà all'Amministrazione di vendere per collezione, al prezzo determinato con decreto Ministeriale, su parere del Consiglio di Amministrazione, le carte valori, dopo che ne sia cessata definitivamente la vendita per l'affrancazione.

Le carte valori si vendono non bollate; è vietato agli uffici postali di apporre il bollo su quelle che non siano adoperate per francatura di spedizioni.

Art. 242.

Le carte valori debbono essere adoperate nello stato in cui sono provvedute dall'Amministrazione.

I francobolli possono essere traforati, in modo da riprodurre, con la traforatura, le iniziali dei nomi e dei cognomi dei mittenti o determinate cifre, purchè la parte traforata non superi in grandezza il terzo della dimensione dei francobolli stessi.

Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte che superi un decimo della loro dimensione.

Così pure, salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli formati di più parti, o sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

Art. 243.

Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei francobolli stessi, salvo il diritto ai destinatari di reclamarne il rimborso, quando tali francobolli siano riconosciuti validi.

Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia pure con la riunione di più parti staccate, a togliere da essi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti, ai fini dell'applicazione delle penalità stabilite dagli articoli 459 a 466 del Codice penale. Le cartoline debbono consegnarle intere.

Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze raccomandate od assicurate che risultassero, all'atto della impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi indicati dal comma precedente.

Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali prescrizioni gli oggetti anzidetti non sono consegnati e sono spediti intatti alla Direzione, ed eventualmente da questa al Ministero, per essere aperti con le formalità e cautele indicate nell'articolo 40 del Codice postale e per essere quindi rimessi all'Autorità giudiziaria.

Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali fossero stati applicati francobolli reputati non ammissibili, sono trattenute e spedite subito alla Direzione che, dopo averle esaminate, le passa nei rifiuti o le rimette in corso, o promuove gli opportuni procedimenti a seconda dei casi.

Anche i bollettini ed i francobolli speciali per pacchi, sospetti di falso, di alterazione o di precedente uso, sono trattenuti dagli uffici e trasmessi alla Direzione, ed eventualmente da questa al Ministero, per le determinazioni di competenza; gli esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici stessi.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle impronte di macchine affrancatrici.

Art. 244.

Non sono valide, agli effetti della francatura, le carte-valori postali fuori corso, quelle di altre Amministrazioni e quelle che fossero già state utilizzate per altra francatura, salvo, in quest'ultima circostanza, l'eventuale applicazione dell'art. 466 del Codice penale nei casi previsti dall'articolo precedente.

I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non sono validi per altri usi.

I francobolli emessi per pagamento di tasse relative a prestazioni speciali, sono validi esclusivamente per le prestazioni medesime.

Non è ammesso il cambio delle carte valori sciupate o traforate.

CAPO VI.

Disposizioni varie.

Art. 245.

Le corrispondenze ordinarie in partenza debbono essere deposte nelle apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta.

E' fatta eccezione per le stampe spedite in abbonamento e per le corrispondenze francate a macchina, per le quali è provveduto altrimenti dal presente regolamento.

I pacchi e gli oggetti che si vogliano raccomandare od assicurare, nonchè gli espressi di cui i mittenti vogliano anticipare la spesa supplementare di recapito, debbono essere consegnati agli uffici.

Gli espressi da recapitarsi in loco possono essere consegnati agli uffici postali che hanno servizio di recapito.

La facoltà di accettare pacchi od oggetti da essere spediti in raccomandazione o in assicurazione compete agli uffici di posta, compresi quelli fuori del Regno, nonchè alle Regie Navi all'estero, nei modi e nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

Gli agenti rurali accettano altresì e distribuiscono nei limiti per essi stabiliti pacchi e corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati rilasciano ai mittenti delle ricevute provvisorie, salvo a sostituirle successivamente con le ricevute definitive degli uffici di posta.

Art. 246.

Il mittente che reclami per supposto smarrimento di oggetti raccomandati o assicurati o di pacchi o per mancato rimborso di assegno deve esibire la ricevuta d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del reclamo e della data di questo, convalidata con la firma dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio.

Effettuate le opportune indagini, quando lo smarrimento risulti accertato in via amministrativa, viene provveduto alla corresponsione delle indennità dovute.

Sono equiparati agli smarriti gli oggetti che non siano stati consegnati regolarmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, e non possano essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto il contenuto.

L'Amministrazione può accettare reclami oltre il termine stabilito dall'art. 82 del Codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito della spedizione, ferma rimanendo però la sua irresponsabilità ai sensi dell'articolo 87 del Codice stesso.

Art. 247.

Per la determinazione della indennità da corrispondersi agli aventi diritto nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti assicurati, nei limiti stabiliti dagli articoli 45 e 68 del Codice postale, i titoli a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del giorno della loro impostazione.

Art. 248.

Allorquando sorga controversia sulla tassa da applicarsi a determinati oggetti in partenza, si applica la più elevata, compilando appositi verbali, firmati dagli agenti postali e dai mittenti.

Tali verbali sono rimessi alle Direzioni ed eventualmente al Ministero per le determinazioni di competenza.

Art. 249.

Quando il mittente di corrispondenze o pacchi voglia assumere a suo carico, ai sensi dell'art. 80, capoverso, del Codice postale, il pagamento dei dazi doganali, della imposta di consumo o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di impostazione, a titolo di garanzia del pagamento, quella somma che sarà indicata dall'ufficio stesso in base alle norme stabilite nell'Istruzione.

Tale deposito gli sarà restituito sotto deduzione delle somme di cui gli oggetti furono gravati e delle tasse e diritti postali inerenti al rimborso. Qualora, però, il deposito risulti insufficiente a coprire le spese, il mittente è tenuto a pagare quanto avesse versato in meno.

Art. 250.

In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto, le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali hanno egualmente corso, salvo all'Amministrazione postale il diritto di recuperare la detta deficienza dagli uffici accettanti o dagli utenti, a norma dell'art. 81 del Codice postale.

Art. 251.

La falsa o incompleta dichiarazione del contenuto si considera tale, agli effetti della penalità stabilita dall'art. 73 del Codice postale, quando sia fatta dal mittente con dolo, allo scopo di procurarsi un indebito profitto, o di sottrarsi all'applicazione di dazi e diritti erariali, o a divieti, limitazioni o speciali modalità riguardanti la spedizione di determinate merci.

Art. 252.

Si considerano abusivi, agli effetti della penalità stabilita dall'art. 73 del Codice postale, gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli oggetti allo scopo di far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse postali, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave.

Art. 253.

Agli effetti dell'art. 74, penultimo comma, del Codice postale, si considera accertata l'esistenza di valori del genere di quelli indicati dall'articolo stesso quando l'invio sia confezionato artificiosamente in modo da provocarne l'assicurazione d'ufficio.

Art. 254.

Sono ammessi alla assicurazione convenzionale, stabilita dall'articolo 75, quarto comma, del Codice postale, gli invii che contengano documenti o carte d'importanza, come autografi, cimelii, disegni, ecc., e valori non esigibili al portatore.

I pieghi debbono essere formati con involucri solidi e chiusi con suggelli a ceralacca aventi contrassegno particolare ed in numero sufficiente a garantire il contenuto.

I pacchi debbono essere confezionti con le norme stabilite per i pacchi con valore dichiarato.

Il mittente deve scrivere sull'involucro la dichiarazione del valore in tutte lettere, senza cancellature e correzioni con la formula « *Assicurazione convenzionale per lire. . . .* ».

Sulle ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere fatta l'indicazione: « *Assicurazione convenzionale* ».

Gli oggetti con assicurazione convenzionale possono essere assicurati anche contro i rischi di forza maggiore.

Art. 255.

Il Ministro per le Comunicazioni può autorizzare l'Istituto Costanzo Ciano per i postelegrafonici ad esercitare, direttamente o a mezzo di altri enti, l'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non è ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione e oltre i limiti massimi stabiliti dal decreto di cui all'art. 8 del Codice postale.

L'Istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal decreto Ministeriale di concessione.

Art. 256.

Le condizioni riguardanti i servizi nei rapporti internazionali sono regolate dalle Convenzioni e dagli accordi in vigore.

Le norme del Codice postale e quelle del presente regolamento sono applicabili anche a tali servizi, in quanto non sia altrimenti disposto nelle Convenzioni ed accordi predetti e nei relativi regolamenti.

CAPO VII.

OGGETTI GRAVATI DI ASSEGNO.

Art. 257.

Le corrispondenze ed i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell'art. 76 del Codice postale, non sono consegnati ai destinatari senza il contemporaneo pagamento dell'importo dell'assegno.

Art. 258.

Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la consegna dei medesimi agli uffici di partenza, valgono le norme prescritte per le corrispondenze e i pacchi della stessa natura non gravati di assegno.

L'indicazione dell'assegno deve essere scritta per disteso, senza cancellature, nè correzioni, al di sopra dell'indirizzo degli oggetti che ne sono gravati, con la formula: « *Assegno lire* . . . . ».

Per gli oggetti assicurati, l'indicazione dell'assegno deve far seguito a quella del valore, e può essere di somma uguale, superiore od inferiore, sempre però entro i limiti massimi stabiliti per gli assegni medesimi.

La tassa di assegno va in aggiunta a quella ordinaria e a quelle di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.

Art. 259.

Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegno valgono le rispettive disposizioni vigenti per le corrispondenze raccomandate od assicurate e per i pacchi.

Se il destinatario non paga integralmente l'importo dell'assegno, l'oggetto si considera rifiutato.

L'ufficio converte la somma riscossa in vaglia ordinario a favore del mittente dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o la versa in conto corrente, sempre sotto deduzione della tassa, se dovuta, qualora il mittente sia un correntista o abbia preventivamente chiesto tale forma di rimborso.

Ai vaglia ed ai versamenti suddetti sono applicabili le disposizioni riguardanti i servizi relativi.

Art. 260.

Il destinatario può fare, presso l'ufficio che deve provvedere al rimborso, opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, entro la giornata di consegna dell'oggetto, e non oltre l'ora stabilita per la chiusura dei normali servizi al pubblico.

In tal caso l'ufficio converte l'importo dell'assegno in un vaglia di servizio a proprio favore, annullando il vaglia o il versamento in conto corrente, ove abbia già provveduto a tali operazioni per il rimborso.

Ove entro il giorno successivo non sia notificato all'ufficio un formale atto di inibizione, a richiesta del destinatario, l'ufficio provvede alle operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente. Nel caso contrario l'importo dell'assegno viene trattenuto a deposito, in attesa della definizione della controversia.

CAPO VIII.

OGGETTI DA RECAPITARSI PER ESPRESSO.

Art. 261.

Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati, anche se le une e gli altri siano gravati di assegno.

La richiesta del recapito per espresso è fatta mediante l'indicazione « *Espresso* » apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi anche sul bollettino.

A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito per espresso il mittente deve scrivere il suo nome, cognome e indirizzo.

Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per le quali sia chiesto il recapito per espresso e che rechino almeno i francobolli o le impronte di macchine affrancatrici di valore corrispondente al diritto relativo, sono recapitate per espresso e tassate per la eventuale deficienza della francatura ordinaria ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del Codice postale. Se il valore dei francobolli non raggiunga l'importo del diritto di espresso, le corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari.

La disposizione del comma precedente non si applica alle corrispondenze di francatura obbligatoria.

Art. 262.

Le corrispondenze per le quali il mittente richiede che abbiano corso fuori dispaccio, per essere consegnate direttamente dagli incaricati del trasporto, sono assimilate agli espressi e sottoposte al pagamento della sopratassa relativa.

L'Amministrazione può consentire che, senza il pagamento della sopratassa di espresso, i pieghi di giornali diretti a rivenditori di determinate località, i giornali indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie e le corrispondenze dirette alle redazioni dei giornali siano spediti fuori dei dispacci ordinari, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli incaricati del trasporto.

Art. 263.

Le corrispondenze per espresso debbono essere impostate nelle cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove esistano.

Sono consegnati allo sportello:

a) i pacchi postali in ogni caso;

b) le raccomandate e le assicurate;

c) gli oggetti voluminosi che non possano immettersi nelle cassette;

d) le corrispodenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio postale o telegrafico, che direttamente provvede al recapito;

e) le corrispondenze per le quali i mittenti anticipino la spesa supplementare di recapito di cui all'art. 264.

Per le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espreso non si rilascia ricevuta, ancorchè consegnate allo sportello.

Art. 264.

Gli oggetti da recapitarsi per espresso sono spediti con i mezzi normali; il loro recapito a domicilio è fatto nel modo più sollecito per opera di agenti dell'Amministrazione, o con mezzi speciali.

Il recapito per espresso senza alcun supplemento in aggiunta alla tassa normale è limitato nell'ambito delle zone stabilite dall'Amministrazione per ciascuna località. Per il recapito oltre dette zone l'Amministrazione medesima determina la tassa supplementare da porsi a carico del destinatario, ove non sia anticipata dal mittente, commisurata alla distanza ed alle condizioni di tempo e di viabilità, secondo le tariffe stabilite dal decreto Reale previsto dall'art. 8 del Codice postale. L'Amministrazione, però, non garantisce il recapito per espresso nelle località difficilmente accessibili a causa delle condizioni atmosferiche o della viabilità.

Gli oggetti che non si possono consegnare per assenza del destinatario o per altre cause, sono successivamente recapitati con i mezzi ordinari, fermo l'obbligo del pagamento delle eventuali tasse supplementari.

Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno, oltre i limiti ammessi per il recapito in via normale, e per quelli che, per peso e volume, siano difficilmente trasportabili da un pedone, l'Amministrazione si limita ad inviare per espresso un *avviso* di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro dell'oggetto dall'ufficio.

Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le disposizioni dell'art. 37.

Art. 265.

Quando più oggetti siano recapitati allo stesso destinatario contemporaneamente a mezzo dello stesso agente, la corresponsione della tassa supplementare è dovuta per un oggetto solo.

Qualora il destinatario ricusi di pagare il compenso, l'oggetto si considera come rifiutato e si rinvia al mittente, il quale è tenuto a rivalere l'Amministrazione della spesa occorsa.

Non si recapitano per espresso, ma con mezzi ordinari, gli oggetti gravati di tasse supplementari diretti a persone che, per altre corrispondenze congeneri, abbiano ricusato di pagare i relativi compensi.

Art. 266.

Se il mittente desidera esonerare il destinatario dal pagamento della spesa supplementare di recapito deve anticiparne l'importo all'ufficio di partenza.

Quando la somma anticipata non sia sufficiente a coprire la spesa effettiva, il mittente è tenuto a rimborsare la differenza, ammenochè questa non sia pagata dal destinatario; se invece l'anticipazione supera la spesa occorsa, l'eccedenza è rimborsata al mittente.

Art. 267.

Il destinatario può richiedere il recapito per espresso delle corrispondenze o dei pacchi, a lui diretti, anticipando la sopratassa di espresso ed il compenso supplementare eventualmente dovuto ai sensi del precedente articolo 264.

CAPO IX.

PIEGHI O PACCHI DI LIBRI SPEDITI DA EDITORI O LIBRAI.

Art. 268.

Le Case editrici o librarie che, per la spedizione di libri, intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dall'articolo 89 del Codice postale, debbono chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione postale, documentando la propria qualità mediante certificato dell'Autorità competente.

Sotto la denominazione di libri sono anche ammessi:

1° le produzioni musicali, purchè riunite in volume, esclusi quindi i pezzi staccati;

2° le carte geografiche o topografiche riunite insieme in atlanti;

3° le dispense e i fascicoli staccati di opere librarie, spediti isolatamente, anche se accompagnati dalla copertina in carta o in tela;

4° i cataloghi, in forma di libri, che si riferiscano esclusivamente ad opere librarie.

Sui pieghi o pacchi ammessi alla riduzione di tariffa deve essere apposta con timbro o a stampa l'indicazione « *Tariffa ridotta - Autorizzazione n. . . . . del . . . . della Direzione di . . . .* ».

Salva l'applicazione dell'art. 73 del Codice postale, l'Amministrazione delle poste ha facoltà di sospendere, revocare o non concedere l'autorizzazione, quando non siano state osservate le norme del presente articolo. Il provvedimento è insindacabile.

Art. 269.

Fruiscono della riduzione di tariffa prevista dall'art. 89 del Codice postale, anche:

a) i libri, i volumi, gli opuscoli, i giornali e periodici, le riviste, le pubblicazioni di musica, le carte geografiche e topografiche e simili, le incisioni di ogni genere, le fotografie e le riproduzioni grafiche, i fogli volanti, gli avvisi, i manifesti e simili e in genere qualunque altro prodotto delle industrie grafiche che gli stampatori ed editori hanno l'obbligo di spedire al Ministero della cultura popolare, alla Prefettura, alla Procura del Re e al Provveditorato agli studi nella cui circoscrizione ha sede l'officina o l'editore ha il proprio domicilio legale, purchè sui pieghi o pacchi sia fatto il riferimento alla tariffa ridotta ed all'obbligo dell'invio, e siano indicati il nome dello stampatore od editore e i numeri complessivi coi quali le pubblicazioni sono state inscritte negli appositi registri tenuti dallo stampatore od editore. Sugli esemplari da spedire può essere fatta anche a mano l'indicazione: « *Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge* »;

b) le pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) che le case editrici fonografiche italiane, o rappresentate in Italia, hanno l'obbligo di inviare alla Discoteca di Stato, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti, purchè i pieghi o pacchi rechino il riferimento alla tariffa ridotta e all'obbligo dell'invio;

c) i libri scambiati fra il Consiglio centrale ed i Comitati del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani della Società Nazionale « Dante Alighieri ».

Art. 270.

Per i pieghi di libri spediti in via ordinaria ed a tariffa ridotta, ai sensi degli articoli 268 e 269, l'Amministrazione ha facoltà di rilasciare ai mittenti una dichiarazione di spedizione, mediante l'apposizione del bollo a data dell'ufficio postale di accettazione su una distinta dei pieghi presentata dai mittenti medesimi.

Per ottenere tale dichiarazione i mittenti debbono corrispondere all'Amministrazione un diritto fisso per ogni piego descritto nella distinta, da convertirsi in francobolli che vengono applicati sulla distinta stessa ed annullati col bollo a data dell'ufficio postale di accettazione.

I pieghi per i quali è stata richiesta la detta dichiarazione non hanno, per quanto concerne la circolazione nel servizio postale, alcun trattamento speciale anche nei riguardi della irresponsabilità dell'Amministrazione postale.

CAPO X.

POSTA AEREA.

Art. 271.

Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii postali. Il Ministro per le comunicazioni può tuttavia disporre esclusioni e limitazioni anche temporanee e per determinate linee.

L'Amministrazione postale ha, altresì, la facoltà di dar corso coi mezzi normali agli invii per i quali sia stata corrisposta la sopratassa di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei mezzi aerei immediati, ritenga di poter conseguire un più sollecito inoltro coi mezzi ordinari o sia nella impossibilità di servirsi, per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei. In tali casi i pacchi sono inoltrati col trattamento degli urgenti.

L'Amministrazione, per il diverso avviamento, non assume maggiori responsabilità di quelle previste dal Codice postale e non è tenuta al rimborso della sopratassa di trasporto aereo.

Art. 272.

Per le corrispondenze da trasportarsi per via aerea la sopratassa di trasporto aereo è corrisposta mediante francobolli speciali da applicarsi sugli invii. In mancanza di francobolli speciali possono applicarsi quelli ordinari.

Per i pacchi si applicano sul bollettino i francobolli prescritti dall'art. 190.

Le corrispondenze ordinarie aeree non francate o francate insufficientemente non hanno corso quando la francatura ne sia obbligatoria ai sensi dell'art. 41 del Codice postale; quelle di francatura facoltativa hanno corso coi mezzi aerei soltanto se risulti interamente pagata la sopratassa di trasporto aereo, e sono sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di francatura.

Quando la sopratassa non risulti interamente pagata, le corrispondenze hanno il trattamento normale.

CAPO XI.

Francatura a macchina.

Art. 273.

Le tasse postali per la francatura delle corrispondenze e dei pacchi possono essere pagate dai mittenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione postale, mediante l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici.

Le sopratasse di posta pneumatica e di trasporto aereo e il diritto di espresso possono essere rappresentati, anzichè dai francobolli in uso per tali servizi speciali, da impronte delle macchine affrancatrici, purchè siano apposte sugli invii le indicazioni relative ai servizi stessi.

E' consentito, altresì, di completare con francobolli la eventuale insufficienza di valore delle impronte affrancatrici.

Art. 274.

Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici deve ottenere dall'Amministrazione postale la preventiva approvazione del tipo.

A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per ciò al concessionario alcun compenso.

Le macchine debbono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei pacchi una o più impronte rappresentative dell'importo della tassa, ed un bollo a calendario con l'indicazione del luogo d'impostazione.

Art. 275.

Il giudizio dell'Amministrazione sull'ammissibilità o meno delle macchine affrancatrici è insindacabile.

L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, è data con decreto del Ministro per le comunicazioni.

L'Amministrazione postale si riserva ampia facoltà di limitare, sospendere o revocare l'uso delle macchine, senza che sia per ciò tenuta a corrispondere a chicchessia compenso od indennità.

Art. 276.

Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al campione depositato presso l'Amministrazione. Esse debbono essere vendute o locate senza i punzoni destinati a stampare le impronte affrancatrici, la cui fabbricazione è riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione postale dietro un corrispettivo da essa stabilito.

Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione postale, con lettera raccomandata, di ogni vendita, locazione o cessione di macchine affrancatrici, indicando il nome e il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario.

Indipendentemente dalle pene comminate dall'articolo 22 del Codice postale, il concessionario è responsabile, in solido con l'utente, dei danni che possono derivare alla Amministrazione per frodi od abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine o per abusiva fornitura di punzoni, in contravvenzione al disposto del primo comma del presente articolo, o per omissione della partecipazione prescritta dal secondo comma.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, i concessionari debbono versare una cauzione di lire diecimila, che può essere costituita anche con titoli di Stato, valutati al corso del giorno in cui vengono depositati.

Art. 277.

Per ottenere l'autorizzazione a usare le macchine affrancatrici, deve rivolgersi domanda all'Amministrazione postale indicando il tipo di macchina prescelto, il nome del fornitore, la spesa media giornaliera sostenuta per la francatura delle proprie corrispondenze o dei propri pacchi e il preciso recapito ove la macchina sarà messa in funzione. Alla domanda deve essere unito un vaglia postale comprovante il pagamento della somma stabilita dall'Amministrazione, quale corrispettivo dell'uso dei punzoni.

L'Amministrazione per concedere l'autorizzazione terrà conto dell'ammontare della spesa media per francatura denunciata. In ogni caso il giudizio sull'accoglimento o meno della domanda è insindacabile.

Art. 278.

I punzoni forniti all'utente rimangono di proprietà dell'Amministrazione e debbono esserle restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina.

L'utente è obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati o resi inutilizzabili in seguito a cambiamento di tariffe.

Appena applicati i punzoni la macchina deve essere verificata, collaudata e suggellata dall'Amministrazione. Il certificato di collaudo, attestante che la macchina è conforme al campione depositato e funziona regolarmente, è redatto in due esemplari, uno dei quali è consegnato all'utente.

Nell'atto di concessione sono stabilite le condizioni per l'uso della macchina e le penalità alle quali può essere sottoposto l'utente in caso di trasgressione, salva l'eventuale applicazione dellart. 73 del Codice postale.

Art. 279.

Le impronte delle macchine affrancatrici debbono essere nitide ed impresse con inchiostro di colore rosso vivo direttamente sugli involucri delle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei pacchi, a seconda dei casi.

La data del bollo deve essere quella del giorno in cui gli oggetti sono consegnati all'ufficio postale designato o, se trattisi di corrispondenza in corso particolare, alla persona incaricata del trasporto o recapito. E' eccezionalmente consentito che il bollo rechi la data del giorno precedente a quello della consegna, ma in tal caso sulle corrispondenze o sui bollettini dei pacchi l'ufficio postale accettante deve apporre il proprio bollo con la data della effettiva impostazione

Art. 280.

Gli oggetti francati a macchina, da spedirsi a mezzo postale, debbono essere consegnati a mano all'ufficio di posta designato dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantità e l'importo delle tasse degli oggetti medesimi e delle corrispondenze eventualmente inviate in corso particolare.

Gli oggetti la cui francatura sia completata con francobolli debbono essere consegnati separatamente.

E' però consentito che le corrispondenze ordinarie siano imbucate nelle comuni cassette d'impostazione, purchè incluse, insieme con la relativa distinta, in apposita busta che dovrà essere francata per l'importo del diritto stabilito nel Decreto Reale previsto dall'articolo 8 del Codice postale e diretta all'ufficio preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Le corrispondenze francate a macchina che si rinvengono nelle cassette di impostazione senza che siano osservate le formalità stabilite dal comma precedente, e tutti gli oggetti per i quali il bollo rechi una data non rispondente alle prescrizioni del precedente articolo, come pure quelli per i quali non siano state osservate le norme stabilite, non hanno corso e sono restituiti al mittente.

Art. 281.

Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve chiedere l'apertura d'un conto di credito, depositando una somma corrispondente alla presunta francatura di un mese, senza però superare la portata massima del contatore.

Quando la presunta francatura di un mese sia di notevole importo, l'Amministrazione può consentire che la misura del deposito sia inferiore a quella stabilita dal comma precedente; in ogni caso, però, il deposito deve essere reintegrato quando le tasse delle corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso.

Non sono accettate corrispondenze o pacchi per la cui francatura non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina, quando sia esaurito il credito, può dar luogo a carico degli utenti all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 73 del Codice postale.

Per la tenuta del conto di credito non è dovuta dallo utente alcuna provvigione.

Art. 282.

Non è consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di scatti a vuoto.

E' ammesso solamente l'abbuono delle impronte valori applicate per oggetti che non debbano avere corso, a condizione però che sia chiesto all'atto della presentazione della distinta in cui sono comprese le corrispondenze bollate con la stessa data e che siano consegnate le buste o fascette relative o le cartoline e i bollettini interi.

L'importo dell'abbuono è corrisposto direttamente all'utente.

Dall'importo dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione un diritto percentuale, a titolo di rimborso delle spese inerenti all'operazione.

Art. 283.

E' vietato all'utente di trasferire definitivamente o temporaneamente la macchina affrancatrice ad altra persona o in altro locale, di sostituirla, di modificarla, di chiedere o di accettare pezzi di ricambio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale.

L'Amministrazione postale ha piena facoltà di eseguire verifiche sulle macchine affrancatrici; all'uopo i suoi agenti hanno diritto di accesso nei locali ove sono messe in opera.

Art. 284.

L'Amministrazione postale può revocare l'autorizzazione di impiegare le macchine affrancatrici a quegli utenti che incorrano in frequenti errori o diano adito a sospetti.

L'utente può, in ogni caso, rinunziare all'uso della macchina affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione postale.

Quando sia revocata la concessione di vendita o locazione di un determinato tipo di macchina, gli utenti autorizzati a farne uso devono immediatamente dismetterle.

Nei casi contemplati nel presente articolo l'utente deve riconsegnare all'Amministrazione postale i punzoni. Ad esso viene restituito il residuo del deposito fatto nel conto di credito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3106524) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 2 —